

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 1049/2003 della Commissione, del 19 giugno 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- Regolamento (CE) n. 1050/2003 della Commissione, del 19 giugno 2003, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero 3
- Regolamento (CE) n. 1051/2003 della Commissione, del 19 giugno 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 5
- Regolamento (CE) n. 1052/2003 della Commissione, del 19 giugno 2003, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la trentatreesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1331/2002 7
- ★ **Regolamento (CE) n. 1053/2003 della Commissione, del 19 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i test rapidi ⁽¹⁾** 8
- Regolamento (CE) n. 1054/2003 della Commissione, del 19 giugno 2003, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 936/2003 10
- Regolamento (CE) n. 1055/2003 della Commissione, del 19 giugno 2003, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 935/2003 11
- Regolamento (CE) n. 1056/2003 della Commissione, del 19 giugno 2003, che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1582/2002 12
- Regolamento (CE) n. 1057/2003 della Commissione, del 19 giugno 2003, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 934/2003 13
- Regolamento (CE) n. 1058/2003 della Commissione, del 19 giugno 2003, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame 14

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Prezzo: 18 EUR

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

★ Direttiva 2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco ⁽¹⁾	16
--	----

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2003/451/CE:

★ Decisione n. 2/2003 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 16 maggio 2003, volta a destinare alla riduzione del debito la riserva della dotazione per lo sviluppo a lungo termine del nono Fondo europeo di sviluppo	20
---	----

2003/452/CE:

★ Decisione del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo	22
---	----

Protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo	27
---	----

2003/453/CE:

★ Decisione del Consiglio, del 2 giugno 2003, relativa alla firma, a nome della Comunità europea, di un accordo in forma di scambio di lettere che modifica l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento e su altri provvedimenti di liberalizzazione del mercato, e ne autorizza l'applicazione provvisoria	41
---	----

Accordo in forma di scambio di lettere sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento e su altri provvedimenti di liberalizzazione del mercato che modifica l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam, modificato da ultimo dall'accordo in forma di scambio di lettere siglato il 31 marzo 2000	42
--	----

2003/454/CE:

★ Decisione del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla modifica dell'allegato 12 dell'istruzione consolare comune e dell'allegato 14 a del manuale comune relativamente ai diritti per i visti	82
---	----

Commissione

2003/455/CE:

★ Decisione della Commissione, del 12 giugno 2003, che adegua i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° agosto, 1° settembre, 1° ottobre, 1° novembre e 1° dicembre 2002 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi	84
---	----

2003/456/CE:

★ Decisione della Commissione, del 19 giugno 2003, recante deroga alla decisione 98/235/CE relativa al funzionamento dei comitati consultivi nel settore della politica agricola comune	86
--	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1049/2003 DELLA COMMISSIONE
del 19 giugno 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 giugno 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	67,0
	999	67,0
0707 00 05	052	88,0
	999	88,0
0709 90 70	052	64,6
	999	64,6
0805 50 10	382	54,0
	388	56,4
	400	50,6
	528	48,0
	999	52,3
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	77,9
	400	92,7
	508	82,7
	512	73,5
	524	47,5
	528	66,1
	720	101,6
	800	148,7
	804	106,0
	999	88,5
0809 10 00	052	221,6
	624	236,6
	999	229,1
0809 20 95	052	261,5
	064	218,7
	094	197,7
	400	280,1
	999	239,5
0809 30 10, 0809 30 90	052	115,0
	999	115,0
0809 40 05	624	223,2
	999	223,2

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1050/2003 DELLA COMMISSIONE**del 19 giugno 2003****che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 79/2003 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione ⁽⁵⁾. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato. Devono

essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 giugno 2003.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.⁽³⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.⁽⁴⁾ GU L 13 del 18.1.2003, pag. 4.⁽⁵⁾ GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2003.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 19 giugno 2003, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi
addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	6,70	0,12	—
1703 90 00 ⁽¹⁾	8,98	—	0

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 1051/2003 DELLA COMMISSIONE**del 19 giugno 2003****che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati come tali devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.
- (3) Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero ⁽³⁾. L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.
- (4) In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.
- (5) La restituzione deve essere fissata ogni due settimane. La stessa può essere modificata nell'intervallo.
- (6) Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, a seguito della situazione del mercato mondiale o delle esigenze specifiche di taluni mercati può essere necessario differenziare la restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo le destinazioni.
- (7) L'aumento rapido e significativo, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero comunitario verso tali paesi sembra avere un carattere fortemente artificiale.
- (8) Per evitare possibili abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per tutti i paesi dei Balcani occidentali non va fissata la restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.
- (9) In base ai suddetti elementi e alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare importi adeguati per la restituzione.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni concesse all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 giugno 2003.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	S00	EUR/100 kg	43,65 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	S00	EUR/100 kg	44,07 ⁽¹⁾
1701 12 90 9100	S00	EUR/100 kg	43,65 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	S00	EUR/100 kg	44,07 ⁽¹⁾
1701 91 00 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,4745
1701 99 10 9100	S00	EUR/100 kg	47,45
1701 99 10 9910	S00	EUR/100 kg	47,91
1701 99 10 9950	S00	EUR/100 kg	47,91
1701 99 90 9100	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,4745

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

S00: tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999), e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

REGOLAMENTO (CE) N. 1052/2003 DELLA COMMISSIONE**del 19 giugno 2003****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la trentatreesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1331/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1331/2002 della Commissione, del 23 luglio 2002, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2002/2003 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 432/2003 ⁽⁴⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2002, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare

della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la trentatreesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la trentatreesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1331/2002, l'importo massimo della restituzione all'esportazione a destinazione di determinati paesi terzi è pari a 50,963 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 195 del 24.7.2002, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 65 dell'8.3.2003, pag. 21.

REGOLAMENTO (CE) N. 1053/2003 DELLA COMMISSIONE
del 19 giugno 2003
che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i test rapidi
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 260/2003 ⁽²⁾ della Commissione, in particolare il primo comma dell'articolo 23,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 definisce un elenco di laboratori nazionali di riferimento per le TSE ai fini di tale regolamento. La Grecia ha cambiato il proprio laboratorio nazionale di riferimento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 999/2001 definisce inoltre un elenco di test rapidi approvati per la sorveglianza delle TSE.
- (3) L'azienda che commercializza uno dei test rapidi approvati per la sorveglianza della TSE ha comunicato alla Commissione l'intenzione di immettere sul mercato il test con una nuova denominazione commerciale.
- (4) Nel suo parere del 6 e 7 marzo 2003 il comitato direttivo scientifico ha raccomandato di includere due nuovi test nell'elenco dei test rapidi per la sorveglianza dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE). Le aziende produt-

trici dei due test hanno fornito dati che dimostrano la possibilità di utilizzare i test per la sorveglianza della TSE negli ovini.

- (5) Per garantire che i test approvati mantengano lo stesso livello di rendimento dopo l'approvazione occorre definire una procedura che consenta eventuali modifiche ai test o al protocollo dei test.
- (6) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 999/2001.
- (7) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato X del regolamento (CE) n. 999/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 37 del 13.2.2003, pag. 7.

ALLEGATO

L'allegato X è così modificato:

a) Nel capitolo A, punto 3, il testo relativo alla Grecia è sostituito dal testo seguente:

«Grecia Ministero dell'Agricoltura
Laboratorio veterinario di Larisa
a 7 km da Larisa — autostrada di Trikala
GR-411 10 Larisa
(test rapidi e test immunologici)

Laboratorio di patologia
Facoltà di medicina veterinaria
Università aristotelica di Thessaloniki
Giannitson & Voutyra St.
GR-54627 Thessaloniki
(istopatologia)»

b) Il testo del capitolo C, punto 4, è sostituito dal seguente:

«4. *Test rapidi*

Per effettuare i test rapidi in conformità all'articolo 5, paragrafo 3 e all'articolo 6, paragrafo 1, i seguenti metodi sono utilizzati come test rapidi:

- test d'immunocolorazione secondo il metodo “western blotting” per l'individuazione del frammento PrP^{Res} resistente alle proteasi (test Prionics-Check Western),
- test ELISA a chemiluminescenza comprendente un metodo di estrazione e una tecnica ELISA con utilizzazione di un reagente chemiluminescente potenziato (test Enfer),
- immunodosaggio a sandwich della PrP^{Res}, effettuato dopo una fase di denaturazione e una di concentrazione (test Bio Rad TeSeE, ex test Bio-Rad Platelia). Le scorte esistenti con il nome di “Bio-Rad Platelia” possono tuttavia essere utilizzate entro i nove mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento,
- immunodosaggio basato sulle micropiastre (ELISA) per l'individuazione della PrP^{Res} resistente alle proteasi e contenente anticorpi monoclonali (test Prionics-Check LIA),
- immunodosaggio automatizzato dipendente dalla conformazione che confronta la reattività di un anticorpo di rilevazione con le forme di PrP^{Sc} sensibili e resistenti alla proteasi (alcune frazioni di PrP^{Sc} resistenti alla proteasi sono equivalenti alla PrP^{Res}) e con la PrP^C (test InPro CDI-5).

Le aziende che producono i test rapidi devono disporre di un sistema di garanzia della qualità approvato dal laboratorio di riferimento comunitario, che assicuri un immutato rendimento del test. Le aziende produttrici devono fornire il protocollo dei test al laboratorio di riferimento comunitario.

I test rapidi o il protocollo dei test possono essere modificati unicamente in seguito a una preventiva notifica al laboratorio di riferimento comunitario e a condizione che tale laboratorio constati che la modifica non riduce la sensibilità, la specificità o l'affidabilità del test rapido. Il risultato dell'analisi del laboratorio è notificato alla Commissione e ai laboratori di riferimento nazionali.»

REGOLAMENTO (CE) N. 1054/2003 DELLA COMMISSIONE**del 19 giugno 2003****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 936/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002 ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso taluni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 936/2003 della Commissione ⁽⁶⁾.

(2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di non dar seguito alla gara.

(3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 13 al 19 giugno 2003, nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 936/2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.

⁽⁵⁾ GU L 194 del 23.7.2002, pag. 26.

⁽⁶⁾ GU L 127 del 9.5.2002, pag. 11.

REGOLAMENTO (CE) N. 1055/2003 DELLA COMMISSIONE**del 19 giugno 2003****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 935/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002 ⁽⁵⁾, e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso alcuni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 935/2003 della Commissione ⁽⁶⁾.

(2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara.

(3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 13 al 19 giugno 2003, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 935/2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.

⁽⁵⁾ GU L 194 del 23.7.2002, pag. 26.

⁽⁶⁾ GU L 133 del 29.5.2003, pag. 45.

REGOLAMENTO (CE) N. 1056/2003 DELLA COMMISSIONE**del 19 giugno 2003****che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1582/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002 ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1582/2002 della Commissione, del 5 settembre 2002, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione dell'Estonia, della Lituania, della Lettonia e dell'Ungheria, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1582/2002.

- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1582/2002 la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 13 al 19 giugno 2003, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1582/2002 la restituzione massima all'esportazione di avena è fissata a 9,95 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.

⁽⁵⁾ GU L 194 del 23.7.2002, pag. 26.

⁽⁶⁾ GU L 243 del 13.9.2001, pag. 15.

REGOLAMENTO (CE) N. 1057/2003 DELLA COMMISSIONE
del 19 giugno 2003
relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui
al regolamento (CE) n. 934/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002 ⁽⁵⁾, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso alcuni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 934/2003 della Commissione ⁽⁶⁾.

- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara.
- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 13 al 19 giugno 2003, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 934/2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.

⁽⁵⁾ GU L 194 del 23.7.2002, pag. 26.

⁽⁶⁾ GU L 133 del 29.5.2003, pag. 42.

REGOLAMENTO (CE) N. 1058/2003 DELLA COMMISSIONE
del 19 giugno 2003
che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione nel settore del pollame sono state fissate dal regolamento (CE) n. 928/2003 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 983/2003⁽⁴⁾.

- (2) L'applicazione dei criteri di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2777/75, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 928/2003 modificato, sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

⁽²⁾ GU L 77 del 20.3.2002, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 131 del 28.5.2003, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 141 del 7.6.2003, pag. 19.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 giugno 2003, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0105 11 11 9000	V04	EUR/100 unità	0,80
0105 11 19 9000	V04	EUR/100 unità	0,80
0105 11 91 9000	V04	EUR/100 unità	0,80
0105 11 99 9000	V04	EUR/100 unità	0,80
0105 12 00 9000	V04	EUR/100 unità	1,70
0105 19 20 9000	V04	EUR/100 unità	1,70
0207 12 10 9900	V01	EUR/100 kg	40,00
0207 12 10 9900	A24	EUR/100 kg	40,00
0207 12 90 9190	V01	EUR/100 kg	40,00
0207 12 90 9190	A24	EUR/100 kg	40,00
0207 12 90 9990	V01	EUR/100 kg	40,00
0207 12 90 9990	A24	EUR/100 kg	40,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

V01 Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti, Giordania, Yemen, Libano, Irak, Iran.

V04 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e dell'Estonia.

DIRETTIVA 2003/33/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 26 maggio 2003****sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2 e gli articoli 55 e 95,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

previa consultazione del Comitato delle Regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Sussistono divergenze tra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco. In alcuni casi tale pubblicità e tale sponsorizzazione superano le frontiere degli Stati membri o comportano eventi organizzati a livello internazionale e costituiscono attività alle quali si applica l'articolo 49 del trattato. Le disparità nelle legislazioni nazionali sono tali da creare ostacoli sempre maggiori alla libera circolazione tra gli Stati membri dei prodotti o dei servizi che costituiscono il supporto materiale delle suddette attività di pubblicità e di sponsorizzazione. Alcuni ostacoli sono già stati incontrati nell'ambito della pubblicità a mezzo stampa. Nel caso della sponsorizzazione, le distorsioni delle condizioni di concorrenza possono aumentare e già sono state riscontrate nell'organizzazione di talune manifestazioni culturali o sportive di spicco.
- (2) Detti ostacoli dovrebbero essere rimossi e, a questo scopo, le norme in materia di pubblicità e sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco dovrebbero essere ravvicinate in casi specifici. Occorre specificare, in particolare, in che misura la pubblicità del tabacco è consentita in determinate categorie di pubblicazioni.
- (3) L'articolo 95, paragrafo 3, del trattato stabilisce che la Commissione, nelle sue proposte per l'attuazione e il funzionamento del mercato interno in materia di salute, si basi su un livello di protezione elevato. Entro i limiti delle rispettive competenze, anche il Parlamento europeo e il Consiglio perseguono questo obiettivo. La legislazione degli Stati membri da ravvicinare è volta a proteggere la salute pubblica regolamentando la promozione del tabacco, un prodotto che induce assuefazione responsabile ogni anno di oltre mezzo milione di decessi

nella Comunità, evitando così una situazione nella quale i giovani, come risultato di questa promozione, inizino a fumare precocemente e diventino dipendenti.

- (4) La circolazione nel mercato interno di pubblicazioni quali periodici, giornali e riviste è soggetta a numerosi rischi di ostacoli alla libera circolazione come risultato delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che vietano o regolamentano la pubblicità a favore del tabacco in tali mezzi di comunicazione. Al fine di garantire la libera circolazione nel mercato interno di tutti questi mezzi di comunicazione, occorre pertanto consentire la pubblicità del tabacco soltanto nelle riviste specializzate e nei periodici che non sono destinati al pubblico in genere, come le pubblicazioni destinate esclusivamente ai professionisti del commercio del tabacco e le pubblicazioni stampate e edite in paesi terzi e non destinate principalmente al mercato comunitario.
- (5) Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti taluni tipi di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco con effetti transfrontalieri provocano un notevole rischio di distorsione delle condizioni di concorrenza per quest'attività nell'ambito del mercato interno. Al fine di eliminare queste distorsioni, occorre vietare tale sponsorizzazione solo per le attività o le manifestazioni che producono effetti oltre le frontiere, che altrimenti potrebbe costituire un mezzo per eludere le restrizioni imposte alle forme dirette di pubblicità, senza regolamentare la sponsorizzazione a livello meramente nazionale.
- (6) L'uso dei servizi della società dell'informazione è un mezzo di pubblicità dei prodotti del tabacco che aumenta con lo sviluppo del consumo e dell'accesso pubblici a tali servizi. Detti servizi come pure le trasmissioni radiofoniche, che possono anche essere diffuse tramite i servizi della società dell'informazione, attraggono in modo particolare e sono facilmente accessibili ai giovani consumatori. La pubblicità a favore del tabacco attraverso entrambi questi mezzi ha, per sua stessa natura, la caratteristica di superare le frontiere e dovrebbe essere regolamentata a livello comunitario.
- (7) La distribuzione gratuita di prodotti del tabacco è soggetta a restrizioni in vari Stati membri, visto l'alto rischio di creare dipendenza. Si sono verificati casi di distribuzione gratuita nel contesto della sponsorizzazione di manifestazioni con effetti oltre le frontiere, che dovrebbe essere pertanto vietata.

⁽¹⁾ GU C 270 E del 25.9.2001, pag. 97.

⁽²⁾ GU C 36 dell'8.2.2002, pag. 104.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 20 novembre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 marzo 2003.

- (8) Le norme applicabili a livello internazionale alla pubblicità e alla sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco formano oggetto di negoziati per l'elaborazione di una convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità sul controllo del tabacco. Detti negoziati mirano alla definizione di norme internazionali vincolanti, complementari a quelle contenute nella presente direttiva.
- (9) La Commissione dovrebbe elaborare una relazione sull'attuazione della presente direttiva. Occorrerebbe prevedere disposizioni nei pertinenti programmi comunitari per verificare gli effetti della presente direttiva sulla salute pubblica.
- (10) Gli Stati membri dovrebbero prevedere misure adeguate ed efficaci per garantire il controllo dell'attuazione delle misure adottate a norma della presente direttiva, conformemente alla relativa normativa nazionale, come indicato nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla funzione delle sanzioni per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore del mercato interno e nella risoluzione del Consiglio, del 29 giugno 1995, sull'applicazione uniforme ed efficace del diritto comunitario e sulle sanzioni applicabili alle violazioni di tale diritto nel settore del mercato interno⁽¹⁾. Tali misure dovrebbero includere disposizioni per l'intervento di persone o organizzazioni aventi un interesse legittimo alla soppressione di attività non conformi alla presente direttiva.
- (11) Le sanzioni previste dalla presente direttiva dovrebbero lasciare impregiudicate le altre sanzioni o i mezzi di tutela previsti dalle normative nazionali.
- (12) La presente direttiva disciplina la pubblicità a favore dei prodotti del tabacco nei media diversi dalla televisione, ossia attraverso la stampa e in altre pubblicazioni, nelle trasmissioni radiofoniche e nei servizi della società dell'informazione. Disciplina inoltre la sponsorizzazione, da parte delle industrie del tabacco, di programmi radiofonici e di manifestazioni o attività che coinvolgono più Stati membri, o che hanno luogo in più di uno di essi o che hanno in altro modo effetti transfrontalieri, inclusa la distribuzione gratuita o a prezzi scontati di prodotti del tabacco. Altre forme di pubblicità, come la pubblicità indiretta, e la sponsorizzazione di manifestazioni o attività prive di effetti transfrontalieri esulano dall'ambito d'applicazione della presente direttiva. Fatte salve le disposizioni del trattato, gli Stati membri restano competenti a regolamentare tali questioni come ritengono necessario per garantire la protezione della salute umana.
- (13) La pubblicità relativa ai medicinali per uso umano è contemplata dalla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano⁽²⁾. La pubblicità riguardante i prodotti per indurre la disassuefazione dal tabacco non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
- (14) La presente direttiva dovrebbe applicarsi fatta salva la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive⁽³⁾, che vieta tutte le forme di pubblicità televisiva a favore delle sigarette ed altri prodotti del tabacco. La direttiva 89/552/CEE stabilisce che i programmi televisivi non possono essere sponsorizzati da imprese la cui principale attività sia la lavorazione o la vendita di sigarette e altri prodotti del tabacco, oppure la fornitura di servizi, la cui pubblicità sia vietata dalla direttiva stessa. Anche i teleacquisti dei prodotti del tabacco sono vietati dalla direttiva 89/552/CEE.
- (15) Il carattere transnazionale della pubblicità è riconosciuto dalla direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole⁽⁴⁾. La direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco⁽⁵⁾, contiene disposizioni relative all'uso di descrizioni ingannevoli sull'etichettatura dei prodotti del tabacco, delle quali è stato altresì constatato l'effetto transnazionale.
- (16) La direttiva 98/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco⁽⁶⁾, è stata annullata dalla Corte di giustizia con sentenza nella causa C-376/98, Repubblica federale di Germania contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea⁽⁷⁾. I riferimenti alla direttiva 98/43/CE dovrebbero quindi intendersi fatti alla presente direttiva.

⁽²⁾ GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.

⁽³⁾ GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).

⁽⁴⁾ GU L 250 del 19.9.1984, pag. 17. Direttiva modificata dalla direttiva 97/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 23.10.1997, pag. 18).

⁽⁵⁾ GU L 194 del 18.7.2001, pag. 26.

⁽⁶⁾ GU L 213 del 30.7.1998, pag. 9.

⁽⁷⁾ [2000] ECR I-8419.

⁽¹⁾ GU C 188 del 22.7.1995, pag. 1.

- (17) In base al principio di proporzionalità è necessario e opportuno, per conseguire l'obiettivo fondamentale del corretto funzionamento del mercato interno, stabilire disposizioni in materia di pubblicità e di sponsorizzazione dei prodotti del tabacco. La presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo, a norma dell'articolo 5, terzo comma, del trattato.
- (18) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Essa mira in particolare a garantire il rispetto del diritto fondamentale alla libertà di espressione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente direttiva è intesa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla pubblicità a favore dei prodotti del tabacco e alla loro promozione:
- a) attraverso la stampa e altre pubblicazioni stampate;
 - b) nelle trasmissioni radiofoniche;
 - c) nei servizi della società dell'informazione; e
 - d) mediante sponsorizzazione connessa al tabacco, inclusa la distribuzione gratuita di prodotti del tabacco.
2. La presente direttiva è intesa a garantire la libera circolazione dei mezzi di comunicazione interessati e dei relativi servizi e ad eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato interno.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

- a) «prodotti del tabacco»: tutti i prodotti destinati ad essere fumati, fiutati, succhiati o masticati, se costituiti, anche parzialmente, di tabacco;
- b) «pubblicità»: ogni forma di comunicazione commerciale che abbia lo scopo o l'effetto, diretto o indiretto, di promuovere un prodotto del tabacco;
- c) «sponsorizzazione»: qualsiasi forma di contributo pubblico o privato ad un evento, un'attività o una persona che abbia lo scopo o l'effetto, diretto o indiretto, di promuovere un prodotto del tabacco;

- d) «servizi della società dell'informazione»: i servizi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione ⁽¹⁾.

Articolo 3

Pubblicità a mezzo stampa e mediante i servizi della società dell'informazione

1. La pubblicità a mezzo stampa e mediante altre pubblicazioni stampate è consentita soltanto nelle pubblicazioni destinate esclusivamente ai professionisti del commercio del tabacco e nelle pubblicazioni stampate e editate in paesi terzi, che non siano principalmente destinate al mercato comunitario.

È vietata qualunque altra pubblicità a mezzo stampa e mediante altre pubblicazioni stampate.

2. La pubblicità che non è permessa a mezzo stampa e mediante altre pubblicazioni stampate non è consentita nei servizi della società dell'informazione.

Articolo 4

Pubblicità e sponsorizzazione radiofonica

1. Sono vietate tutte le forme di pubblicità radiofonica a favore dei prodotti del tabacco.
2. I programmi radiofonici non devono essere sponsorizzati da imprese la cui principale attività sia la fabbricazione o la vendita dei prodotti del tabacco.

Articolo 5

Sponsorizzazione di eventi

1. La sponsorizzazione di eventi o attività che coinvolgano o abbiano luogo in vari Stati membri o che producano in altro modo effetti transfrontalieri è vietata.
2. È vietata qualsiasi distribuzione gratuita di prodotti del tabacco nel contesto della sponsorizzazione degli eventi di cui al paragrafo 1 che abbia lo scopo o l'effetto diretto o indiretto di promuovere tali prodotti.

Articolo 6

Relazione

Entro il 20 giugno 2008, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'attuazione della presente direttiva. Detta relazione è corredata di qualsivoglia proposta di modifica della presente direttiva che la Commissione ritenga necessaria.

⁽¹⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 98/48/CE (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).

*Articolo 7***Sanzioni ed esecuzione**

Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per garantirne l'esecuzione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano dette norme alla Commissione entro la data di cui all'articolo 10 e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modifiche successive.

Dette norme includono disposizioni che garantiscono alle persone o alle organizzazioni, titolari, in forza delle legislazioni nazionali, di un interesse legittimo alla soppressione di una pubblicità, di una sponsorizzazione o di altre attività incompatibili con la presente direttiva, la facoltà di agire in giudizio contro tale pubblicità o sponsorizzazione, ovvero di adire gli organismi amministrativi competenti a pronunciarsi sui ricorsi o ad avviare i procedimenti previsti per legge.

*Articolo 8***Libera circolazione dei prodotti e dei servizi**

Gli Stati membri non vietano né limitano la libera circolazione dei prodotti o dei servizi conformi alla presente direttiva.

*Articolo 9***Riferimenti alla direttiva 98/43/CE**

I riferimenti alla direttiva 98/43/CE annullata si intendono fatti alla presente direttiva.

*Articolo 10***Attuazione**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 luglio 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto nazionale che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 11***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 12***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 2003.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

G. DRYG

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE N. 2/2003 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE

del 16 maggio 2003

volta a destinare alla riduzione del debito la riserva della dotazione per lo sviluppo a lungo termine del nono Fondo europeo di sviluppo

(2003/451/CE)

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE,

visto l'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, (in prosieguo «accordo ACP-CE») in particolare l'allegato I, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Con le decisioni n. 1/1999 dell'8 dicembre 1999, n. 2/2001 del 20 dicembre 2001 e n. 3/2002 del 23 dicembre 2002, il Consiglio dei ministri ACP-CE ha stanziato complessivamente 1 185 milioni di EUR per alleggerire il debito dei paesi ACP poveri e fortemente indebitati, destinando 545 milioni di EUR alla riduzione dell'esposizione debitoria e del servizio del debito nei confronti della Comunità e versando 680 milioni di EUR come contributo al fondo fiduciario HIPC gestito dall'associazione internazionale per lo sviluppo.
- (2) È opportuno stanziare altri 335 milioni di EUR in totale a favore della cooperazione intra-ACP onde continuare a sostenere i meccanismi di alleggerimento del debito dei paesi ACP poveri e fortemente indebitati. Tuttavia, poiché la dotazione per la cooperazione e l'integrazione regionali ai sensi del paragrafo 3, lettera b), dell'allegato I dell'accordo ACP-CE è esaurita, si trasferiranno le risorse non assegnate della dotazione del nono FES per lo sviluppo a lungo termine,

per la cooperazione e l'integrazione regionali, al fine di alleggerire il debito dei paesi ACP che possono beneficiare dell'iniziativa a favore dei paesi poveri fortemente indebitati (HIPC), a norma dell'articolo 66 dell'accordo ACP-CE. L'importo suddetto può essere utilizzato per:

- coprire l'esposizione debitoria e il servizio del debito nei confronti della Comunità dei paesi ACP che possono beneficiare dell'iniziativa HIPC (135 milioni di EUR),
- contribuire a finanziare il fondo fiduciario HIPC a favore dei paesi ACP (200 milioni di EUR).

Articolo 2

Finanziamento

A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), dell'allegato IV dell'accordo ACP-CE, il Consiglio dei ministri ACP-CE chiede alla Commissione di finanziare il sostegno all'alleggerimento del debito per un importo totale di 335 milioni di EUR, secondo le modalità di cui all'articolo 1 della presente decisione.

DECIDE:

Articolo 3

Articolo 1

Alleggerimento del debito

Un importo di 335 milioni di EUR è trasferito dalle risorse non assegnate della dotazione del nono FES per lo sviluppo a lungo termine all'assegnazione intra-ACP nell'ambito della dotazione

Disposizione finale

Gli Stati ACP, la Comunità e gli Stati membri sono tenuti ad adottare, per quanto li riguarda, le misure relative all'esecuzione della presente decisione.

*Articolo 4***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 16 maggio 2003.

Per il Consiglio dei ministri ACP-CE

Il Presidente

S. RIALUTH VOHOR

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 maggio 2003

relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo

(2003/452/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra ⁽¹⁾ (in prosieguo denominato «accordo europeo»), prevede concessioni commerciali reciproche per taluni prodotti agricoli.
- (2) A norma dell'articolo 21, paragrafo 5, dell'accordo europeo, la Comunità e la Slovenia esaminano, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni.
- (3) Miglioramenti del regime preferenziale sono stati inoltre decisi in esito ai negoziati volti a liberalizzare gli scambi agricoli conclusi nel 2000. Per quanto concerne la Comunità, tali miglioramenti sono entrati in vigore il 1° luglio 2000 con il regolamento (CE) n. 2475/2000 del Consiglio, del 7 novembre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Slovenia ⁽²⁾. Questo adeguamento del regime preferenziale non è stato ancora integrato nell'accordo europeo in forma di protocollo aggiuntivo.
- (4) I negoziati in vista di ulteriori miglioramenti del regime preferenziale dell'accordo europeo si sono conclusi il 25 luglio 2002.
- (5) Per consolidare tutte le concessioni sugli scambi agricoli tra le due parti, che comprendono i risultati dei negoziati conclusi nel 2000 e nel 2002, occorre approvare il nuovo protocollo all'accordo europeo (in prosieguo denominato «il protocollo»).

- (6) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾, ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di dichiarazione in dogana. Alcuni contingenti tariffari previsti dalla presente decisione devono quindi essere gestiti secondo tali norme.
- (7) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁴⁾.
- (8) In seguito ai suddetti negoziati, il regolamento (CE) n. 2475/2000 del Consiglio è divenuto privo di oggetto e dovrebbe quindi essere abrogato,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità il protocollo allegato che adegua gli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo, al fine di impegnare la Comunità, e a procedere alla notifica di cui all'articolo 3 del protocollo.

Articolo 3

1. All'entrata in vigore della presente decisione, il regime previsto dagli allegati del protocollo accluso alla presente decisione sostituisce il regime previsto negli allegati VI e VII, di cui all'articolo 21, paragrafi 2 e 4, dell'accordo europeo.

⁽¹⁾ GU L 51 del 26.2.1999, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 (GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11).

⁽⁴⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

2. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente regolamento conformemente alla procedura di cui all'articolo 5.

Articolo 4

La Commissione può modificare, conformemente alla procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2 i numeri d'ordine attribuiti ai contingenti tariffari nell'allegato. I contingenti tariffari recanti un numero d'ordine inferiore a 09.4000 sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 5

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito dall'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 ⁽¹⁾ ovvero, laddove necessario, dal comitato istituito in virtù delle pertinenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 6

Il regolamento (CE) n. 2475/2000 è abrogato con effetto a decorrere dall'entrata in vigore del protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. DRYG

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

ALLEGATO

Numeri d'ordine dei contingenti tariffari comunitari relativi a prodotti originari della Repubblica di Slovenia

(di cui all'articolo 4)

(NPF = dazio della nazione più favorita)

N. d'ordine del contingente	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF)
09.4082	ex 0201 10 00 0201 20 20 0201 20 30 0201 20 50 0201 30	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate: Carcasse e mezzene, diverse dalle carni bovine di alta qualità Quarti detti «compensati» Busti e quarti anteriori Selle e quarti posteriori Disossate	20
09.1735	0207 11 0207 12	Volatili interi, freschi o refrigerati (galli e galline) Volatili interi, congelati (galli e galline)	20
09.1738	0207 13 10	Pezzi disossati di galli e galline, freschi o refrigerati	esenzione
09.1739	0207 14 10	Pezzi disossati di galli e galline, congelati	esenzione
09.1736	0207 13 20 0207 13 30 0207 13 40 0207 13 50 0207 13 60 0207 13 70 0207 14 20 0207 14 30 0207 14 40 0207 14 50 0207 14 60 0207 14 70	Pezzi non disossati e frattaglie di galli e galline, freschi o refrigerati Pezzi non disossati e frattaglie (fegato escluso) di galli e galline, congelati	esenzione
09.4113	0210 11 31	Prosciutti e loro pezzi, non disossati, secchi o affumicati, di suini della specie domestica	esenzione
09.4121	0210 12 19	Pancette (ventresche) e loro pezzi, secche o affumicate, di suini della specie domestica	esenzione
09.4114	0210 19 81	Carni disossate, secche o affumicate, di suini della specie domestica	esenzione
09.4086	0402 10 0402 21	Latte in polvere scremato Latte in polvere intero	20
09.4087	0403 10	Logurt	20
09.4088	0406 90	Altri formaggi	esenzione
09.1740	0407 00 19	Uova di volatili, in guscio, da cova	esenzione
09.1741	0407 00 30	Uova di volatili, in guscio, non da cova	esenzione
09.1742	0408 19 81	Tuorli, liquidi	esenzione
09.1743	0408 19 89	Tuorli, non liquidi (compresi congelati)	esenzione
09.1744	0408 99 80	Uova di volatili, sgusciate, altre	esenzione

N. d'ordine del contingente	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF)
09.1745	0409 00 00	Miele naturale	esenzione
09.1532	0701 90 10	Patate, fresche o refrigerate, diverse dalle patate da semina	20
09.1731	0701 90 90	Patate, fresche o refrigerate, diverse dalle patate da semina, altre	esenzione
09.1533	0704 90 10	Cavoli bianchi e cavoli rossi	esenzione
09.1534	0705 11 00	Lattughe a cappuccio	20
09.1535	0706 10 00	Carote e navoni	esenzione
09.1732	0808 10	Mele, fresche	esenzione
09.1537	ex 0808 20 50	Pere, dal 1° agosto al 31 dicembre	20
09.1746	1001 10 00 1001 90 91 1001 90 99 1103 11 90 1103 20 60	Frumento (grano) duro Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina Frumento (grano) e frumento segalato, altri Semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta Agglomerati in forma di pellets di frumento (grano)	esenzione
09.1747	1002 00 00 1102 10 00 1103 19 10 1103 20 10	Segala Farina di segala Semole e semolini di segala Agglomerati in forma di pellets di segala	esenzione
09.1748	1003 00 1102 90 10 1103 19 30 1103 20 20	Orzo Farina di orzo Semole e semolini di orzo Agglomerati in forma di pellets di orzo	esenzione
09.1749	1005 10 90 1005 90 00 1102 20 1103 13 1103 20 40	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina Granturco non destinato alla semina Farina di granturco Semole e semolini di granturco Agglomerati in forma di pellets di granturco	esenzione
09.4089	ex 1601 00 91 ex 1601 00 99	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue, tranne di pollame	esenzione
09.4120	ex 1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue, di pollame	esenzione
09.1737	1602 32 19 1602 39 29	Preparazioni e conserve di carni di pollame	esenzione
09.4122	ex 1602 50	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di animali della specie bovina	esenzione
09.1733	2002	Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico	esenzione
09.1541	ex 2004 90 30	Crauti, congelati	esenzione

N. d'ordine del contingente	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF)
09.1542	ex 2008 60 39 2008 60 51 2008 60 61 2008 60 71 2008 60 91	Ciliege dolci per prodotti a base di cioccolata Ciliege acide	esenzione
09.1750	2009 71 2009 79 30 2009 79 93 2009 79 99	Succhi di mela	esenzione
09.1543	2009 80 71	Succhi di ciliege	20
09.1544	2009 90 11 2009 90 19 2009 90 31 2009 90 39	Miscugli di succhi	20

PROTOCOLLO

di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo

LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata la «Comunità»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA:

dall'altra,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra (in prosieguo denominato «l'accordo europeo»), è stato firmato a Lussemburgo il 10 giugno 1996 ed è entrato in vigore il 1° febbraio 1999 ⁽¹⁾.
- (2) A norma dell'articolo 21, paragrafo 5, dell'accordo europeo, la Comunità e la Repubblica di Slovenia esaminano in sede di Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni nel settore agricolo. Su tale base le parti hanno svolto e concluso negoziati.
- (3) Altri due cicli di negoziati intesi a migliorare le concessioni commerciali nel settore agricolo si sono conclusi rispettivamente il 22 maggio 2000 e il 25 luglio 2002.
- (4) Da un lato, il Consiglio ha deciso, con il regolamento (CE) n. 2475/2000 ⁽²⁾, di applicare provvisoriamente, a partire dal 1° luglio 2000, le concessioni comunitarie risultanti dal ciclo di negoziati del 2000 e, dall'altro, il governo della Repubblica di Slovenia ha adottato disposizioni legislative per l'applicazione, a partire dalla stessa data del 1° luglio 2000, delle equivalenti concessioni slovene pubblicate in un regolamento (Ur. 1. RS. N. 88/2000) ⁽³⁾, successivamente modificato.
- (5) Le concessioni sopra indicate saranno completate e sostituite dalle concessioni previste dal presente protocollo alla data dell'entrata in vigore di quest'ultimo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti agricoli originari della Repubblica di Slovenia definito negli allegati A(a) e A(b) e il regime applicabile all'importazione nella Repubblica di Slovenia di determinati prodotti agricoli originari della Comunità definito negli allegati B(a) e B(b) del presente protocollo, sostituiscono quello stabilito negli allegati VI e VII di cui all'articolo 21, paragrafi 2 e 4, dell'accordo europeo.

Articolo 2

Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte integrante. Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo europeo.

Articolo 3

Il presente protocollo è approvato dalla Comunità e dalla Repubblica di Slovenia secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti adottano le misure necessarie per attuare il presente protocollo.

Le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al primo comma del presente articolo.

Articolo 4

Fatto salvo l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 3, il presente protocollo entra in vigore il 1° gennaio 2003. Qualora le procedure non fossero ultimate in tempo, esso entrerà in vigore il primo giorno del primo mese successivo a quello in cui le parti contraenti avranno notificato l'espletamento delle procedure.

I quantitativi di prodotti soggetti a contingenti tariffari e immessi in libera circolazione a decorrere dal 1° gennaio 2003 nell'ambito delle concessioni previste dall'allegato A(b) del regolamento (CE) n. 2475/2000 e dall'allegato B(b) del regolamento (Ur. 1. RS. n. 88/2000), quale successivamente modificato, sono detratti integralmente dai quantitativi previsti negli allegati A(b) e B(b) del presente protocollo, eccetto i quantitativi per i quali le licenze d'importazione sono state emesse anteriormente al 1° gennaio 2003.

Articolo 5

Il presente protocollo è redatto in due esemplari in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e slovena, ciascun testo facente ugualmente fede.

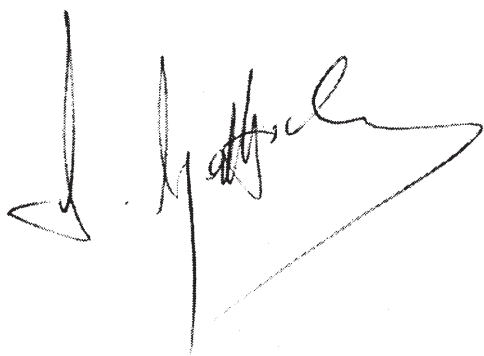
⁽¹⁾ GU L 51 del 26.2.1999, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 15.

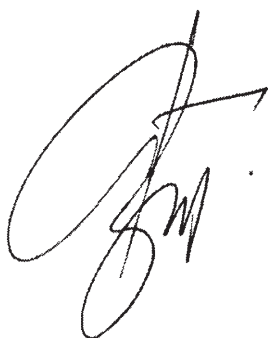
⁽³⁾ Ur. 1. N. 88 del 29.9.2000, pag. 10120.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de mayo de dos mil tres.
Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende maj to tusind og tre.
Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Mai zweitausendunddrei.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Μαΐου δύο χιλιάδες τρία.
Done at Brussels on the twenty-seventh day of May in the year two thousand and three.
Fait à Bruxelles, le vingt-sept mai deux mille trois.
Fatto a Bruxelles, addì ventisette maggio duemilatre.
Gedaan te Brussel, de zevenentwintigste mei tweeduizenddrie.
Feito em Bruxelas, em vinte e sete de Maio de dois mil e três.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakolme.
Som skedde i Bryssel den tjugosjunde maj tjugohundratre.
Podpisano v Bruslju, sedemindvajsetega maja dvatisočtri.

Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar



Za Republiko Slovenijo



ALLEGATO A(a)

I dazi doganali all'importazione di seguito elencati applicabili nella Comunità ai prodotti originari della Repubblica di Slovenia sono aboliti
— Codici NC ⁽¹⁾

0101 10 90	0701 10 00	0807 11 00	0907 00 00	1503 00 90	1515 50 91
0101 90 19	0701 90 50	0807 19 00	0910 20 90	1504 10 10	1515 50 99
0101 90 30	0703 10 11	0808 20 90	0910 40 13	1504 10 99	1515 90 29
0101 90 90	0704 20 00	0809 40 90	0910 40 19	1504 20 10	1515 90 39
0104 20 10	0704 90 90	0810 40	0910 40 90	1504 30 10	1515 90 40
0106 19 10	0708 10 00	0810 50 00	0910 91 90	1507 10 10	1515 90 51
0106 39 10	0708 90 00	0810 60 00	0910 99 99	1507 10 90	1515 90 59
0205 00 11	0709 30 00	0810 90 95	1001 90 10	1507 90 10	1515 90 60
0205 00 19	0709 59 10	0811 10 19	1006 10 10	1508 10 90	1515 90 91
0205 00 90	0709 59 30	0811 10 90	1007 00 10	1508 90 10	1515 90 99
0206 80 91	0709 59 90	0811 20 19	1102 30 00	1508 90 90	1516 10 10
0206 90 91	0709 90 20	0811 20 90	1103 11 10 ⁽²⁾	1510 00 10	1516 10 90
0207 13 91	0709 90 31	0811 90 31	1103 19 50	1511 10 90	1516 20 91
0207 14 91	0709 90 40	0811 90 39	1103 20 50	1511 90 11	1516 20 95
0207 26 91	0709 90 90	0811 90 50	1105 10 00	1511 90 19	1516 20 96
0207 27 91	0710 29 00	0811 90 70	1105 20 00	1511 90 91	1516 20 98
0207 35 91	0710 80 10	0811 90 75	1106 10 00	1511 90 99	1517 10 90
0207 36 89	0710 80 61	0811 90 80	1106 30 10	1512 11 10	1517 90 99
0208 10 11	0710 80 69	0811 90 85	1106 30 90	1512 11 91	1518 00 31
0208 10 19	0710 80 80	0811 90 95	1108 20 00	1512 11 99	1518 00 39
0208 20 00	0710 80 85	0812 10 00	1208 10 00	1512 19 10	1518 00 91
0208 30 00	0711 20 10	0812 90 10	1209 10 00	1512 21 10	1518 00 95
0208 40 10	0711 20 90	0812 90 20	1209 21 00	1512 21 90	1518 00 99
0208 40 90	0711 30 00	0812 90 40	1209 23 80	1512 29 10	1522 00 91
0208 50 00	0711 90 10	0812 90 50	1209 29 50	1512 29 90	1602 41 90
0208 90 10	0711 90 50	0812 90 60	1209 29 60	1513 11	1602 42 90
0208 90 55	0711 90 90	0812 90 70	1209 29 80	1513 19	1602 49 90
0208 90 60	0712 20 00	0812 90 99	1209 30 00	1513 21	1602 90 41
0208 90 95	0712 31 00	0813 10 00	1209 91 10	1513 29	1603 00 10
0210 91 00	0712 32 00	0813 30 00	1209 91 90	1514 11 10	2001 90 20
0210 92 00	0712 33 00	0813 40 10	1209 99 91	1514 11 90	2001 90 91
0210 93 00	0712 39 00	0813 40 95	1209 99 99	1514 19 10	2005 90 75
0210 99 10	0712 90 05	0813 50 15	1210 10 00	1514 91 10	2006 00 91
0210 99 31	0712 90 30	0813 50 19	1210 20 10	1514 91 90	2006 00 99
0210 99 39	0712 90 50	0813 50 39	1210 20 90	1514 99 10	2007 10 91
0210 99 59	0712 90 90	0813 50 91	1211 90 30	1515 11 00	2007 10 99
0210 99 79	0713 50 00	0813 50 99	1212 10 10	1515 19 10	2007 91 90
0210 99 80	0713 90 10	0814 00 00	1212 10 99	1515 19 90	2007 99 93
0407 00 90	0713 90 90	0901 12 00	1214 90 10	1515 21 10	2007 99 98
0410 00 00	0714 20 10	0901 90 90	1302 12 00	1515 21 90	2008 11 92
0601	0714 20 90	0902 10 00	1302 13 00	1515 29 10	2008 11 94
0602	0714 90 90	0904 12 00	1302 19 05	1515 29 90	2008 11 96
0603 10 80	0802	0904 20 10	1501 00 90	1515 30 90	2008 11 98
0603 90 00	0804 20	0904 20 90	1502 00 90	1515 50 11	2008 19
0604	0806 20	0905 00 00	1503 00 19	1515 50 19	2008 20 19

⁽¹⁾ Quali definiti dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1).

⁽²⁾ I dazi doganali sulle importazioni di questi prodotti sono aboliti se essi non beneficiano di restituzioni e sono accompagnati da un titolo d'esportazione (cfr. allegato) che individui che non è stata corrisposta alcuna restituzione all'esportazione.

2008 20 39	2008 92 14	2008 99 19	2008 99 68	2009 49 30	2009 90 79
2008 20 51	2008 92 32	2008 99 23	2008 99 72	2009 49 93	2009 90 95
2008 20 59	2008 92 34	2008 99 25	2008 99 78	2009 49 99	2009 90 96
2008 20 71	2008 92 36	2008 99 26	2008 99 99	2009 50	2009 90 97
2008 20 79	2008 92 38	2008 99 28	2009 11 19	2009 80 36	2009 90 98
2008 20 91	2008 92 51	2008 99 36	2009 11 99	2009 80 71	2302 50 00
2008 20 99	2008 92 59	2008 99 37	2009 12 00	2009 80 73	2306 90 19
2008 30 11	2008 92 72	2008 99 38	2009 19 19	2009 80 79	2308 00 90
2008 30 31	2008 92 74	2008 99 40	2009 19 98	2009 80 88	2309 10 51
2008 30 39	2008 92 76	2008 99 43	2009 21 00	2009 80 89	2309 10 90
2008 30 51	2008 92 78	2008 99 45	2009 29 19	2009 80 95	2309 90 10
2008 30 55	2008 92 92	2008 99 46	2009 29 99	2009 80 96	2309 90 31
2008 30 59	2008 92 93	2008 99 47	2009 31	2009 80 97	2309 90 41
2008 30 71	2008 92 94	2008 99 49	2009 39 19	2009 80 99	2309 90 51
2008 30 75	2008 92 96	2008 99 53	2009 39 31	2009 90 41	2309 90 91
2008 30 79	2008 92 97	2008 99 55	2009 39 99	2009 90 49	2309 90 95
2008 30 90	2008 92 98	2008 99 61	2009 41	2009 90 73	
2008 92 12	2008 99 11	2008 99 62	2009 49 19		

ALLEGATO A(b)

Le importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Repubblica di Slovenia sono soggette alle concessioni sotto indicate

(NPF = dazio della nazione più favorita)

Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) ⁽²⁾	Quantità annuale dal 1° gennaio 2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
ex 0201 10 00	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate:	20	10 500	
0201 20 20	Carcasse e mezzene, diverse dalle carni bovine di alta qualità			
0201 20 30	Quarti detti «compensati»			
0201 20 50	Busti e quarti anteriori			
0201 30	Selle e quarti posteriori			
	Disossate			
0207 11	Volatili interi, freschi o refrigerati (galli e galline)	20	1 800	
0207 12	Volatili interi, congelati (galli e galline)			
0207 13 10	Pezzi disossati di galli e galline, freschi o refrigerati	esenzione	500	
0207 14 10	Pezzi disossati di galli e galline, congelati	esenzione	500	
0207 13 20 0207 13 30 0207 13 40 0207 13 50 0207 13 60 0207 13 70	Pezzi non disossati e frattaglie di galli e galline, freschi o refrigerati	esenzione	2 200	⁽³⁾
0207 14 20 0207 14 30 0207 14 40 0207 14 50 0207 14 60 0207 14 70	Pezzi non disossati e frattaglie (fegato escluso) di galli e galline, congelati			
0210 11 31	Prosciutti e loro pezzi, non disossati, secchi o affumicati, di suini della specie domestica	esenzione	350	
0210 12 19	Pancette (ventresche) e loro pezzi, secche o affumicate, di suini della specie domestica	esenzione	200	
0210 19 81	Carni disossate, secche o affumicate, di suini della specie domestica	esenzione	200	
0402 10 0402 21	Latte in polvere scremato Latte in polvere intero	20	1 500	
0403 10	Iogurt	20	750	
0406 90	Altri formaggi	esenzione	600	
0407 00 19	Uova di volatili, in guscio, da cova	esenzione	200	
0407 00 30	Uova di volatili, in guscio, non da cova	esenzione	135	
0408 19 81	Tuorli di uova, liquidi	esenzione	450	

Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) ⁽²⁾	Quantità annuale dal 1° gennaio 2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
0408 19 89	Tuorli non liquidi (compresi congelati)	esenzione	150	
0408 99 80	Uova di volatili, sgusciate, altre	esenzione	150	
0409 00 00	Miele naturale	esenzione	200	
0701 90 10	Patate, fresche o refrigerate, destinate alla produzione di fecola, diverse dalle patate da semina	20	225	
0701 90 90	Altre patate, fresche o refrigerate	esenzione	5 000	
0704 90 10	Cavoli bianchi e cavoli rossi	esenzione	150	
0705 11 00	Lattughe a cappuccio	20	150	
0706 10 00	Carote e navoni	esenzione	1 200	
ex 0707 00 05 ex 0711 40 00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati dal 16 maggio al 31 ottobre Cetrioli e cetriolini	80	illimitata	⁽⁴⁾
ex 0711 59 00	Funghi e tartufi, temporaneamente conservati (esclusi i funghi del genere «Agaricus»)	esenzione	illimitata	
0808 10	Mele, fresche	esenzione	10 000	⁽⁴⁾
ex 0808 20 50	Pere (dal 1° agosto al 31 dicembre)	20	2 550	⁽⁴⁾
1001 10 00 1001 90 91 1001 90 99 1103 11 90 1103 20 60	Frumento (grano) duro Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina Frumento (grano) e frumento segalato, altri Semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta Agglomerati in forma di pellets di frumento (grano)	esenzione	20 000	⁽⁵⁾
1002 00 00 1102 10 00 1103 19 10 1103 20 10	Segala Farina di segala Semole e semolini di segala Agglomerati in forma di pellets di segala	esenzione	9 000	⁽⁵⁾
1003 00 1102 90 10 1103 19 30 1103 20 20	Orzo Farina di orzo Semole e semolini di orzo Agglomerati in forma di pellets di orzo	esenzione	32 000	⁽⁵⁾
1005 10 90 1005 90 00 1102 20 1103 13 1103 20 40	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina Granturco non destinato alla semina Farina di granturco Semole e semolini di granturco Agglomerati in forma di pellets di granturco	esenzione	20 000	⁽⁵⁾
1008 10 00 1008 20 00 1008 90 10 1008 90 90 1102 90 90 1103 19 90 1103 20 90	Altri cereali	esenzione	illimitata	⁽⁵⁾

Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) ⁽²⁾	Quantità annuale dal 1° gennaio 2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
1107	Malto	esenzione	illimitata	⁽³⁾
ex 1601 00 91 ex 1601 00 99	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue, tranne di pollame	esenzione	400	
ex 1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; di pollame	esenzione	1 000	
1602 32 19 1602 39 29	Preparazioni e conserve di carni di pollame	esenzione	1 800	
1602 50 39	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di animali della specie bovina	esenzione	400	
1703	Melassi	esenzione	illimitata	⁽³⁾
ex 2001 10 00	Cetrioli e cetriolini	esenzione	illimitata	
2002	Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico	esenzione	2 700	
ex 2004 90 30	Crauti, congelati	esenzione	75	
ex 2004 90 98 ex 2005 90 70	AJVAR, congelati AJVAR, non congelati	esenzione	illimitata	
ex 2008 60 39 2008 60 51 2008 60 61 2008 60 71 2008 60 91	Ciliege dolci per prodotti a base di cioccolata Ciliege acide	esenzione	750	
2009 71 2009 79 30 2009 79 93 2009 79 99	Succhi di mela	esenzione	500	
2009 90 11 2009 90 19 2009 90 31 2009 90 39	Miscugli di succhi	20	300	
ex 2309 90 99	Premiscugli	esenzione	illimitata	

⁽¹⁾ Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

⁽²⁾ Quando esiste un dazio minimo NPF, il dazio minimo applicabile è uguale al dazio minimo NPF moltiplicato per la percentuale indicata in questa colonna.

⁽³⁾ Peso carcassa.

⁽⁴⁾ La riduzione si applica unicamente alla parte ad valorem del dazio.

⁽⁵⁾ Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non fruiscono di alcun tipo di sovvenzione all'esportazione.

ALLEGATO B(a)

I dazi doganali all'importazione di seguito elencati applicabili nella Repubblica di Slovenia ai prodotti originari della Comunità sono aboliti
— Codici tariffari della Slovenia ⁽¹⁾

0101 10 90	0407 00 90	0709 59	0807	1007 00 10	1515 29
0101 90	0408 11 20	0709 60 91	0808 20 90	1008 30 00	1515 30
0102 90 90	0408 19 20	0709 60 95	0809 40 90	1102 30 00	1515 40 00
0103 91 90	0408 91 20	0709 90 20	0810 40	1103 11 10 ⁽²⁾	1515 50
0103 92 90	0408 99 20	0709 90 31	0810 50 00	1103 19 50	1515 90 15
0106	0410 00 00	0709 90 40	0810 90	1103 20 50	1515 90 21
0203 11 90	0501 00 00	0709 90 90	0810 60 00	1105	1515 90 29
0203 12 90	0502	0710 29 00	0811 10 19	1106 10 00	1515 90 31
0203 19 90	0503 00 00	0710 80 10	0811 10 90	1106 30	1515 90 39
0203 21 90	0504 00 00	0710 80 61	0811 20 19	1108 20 00	1515 90 40
0203 22 90	0505 10 10	0710 80 69	0811 20 90	1209	1515 90 51
0203 29 90	0506	0710 80 80	0811 90 31	1210	1515 90 59
0205 00	0507	0710 80 85	0811 90 39	1211	1515 90 60
0206 10 10	0508 00 00	0711 20	0811 90 50	1212 10	1515 90 91
0206 10 91	0510 00 00	0711 30 00	0811 90 70	1212 30 00	1515 90 99
0206 10 99	0511 91	0711 90 10	0811 90 75	1212 99 80	1516 10
0206 21 00	0511 99	0711 90 50	0811 90 80	1214 90	1516 20 91
0206 22 00	0601	0711 90 90	0811 90 85	1302 12 00	1516 20 95
0206 29 10	0602 10	0712 20 00	0811 90 95	1302 13 00	1516 20 96
0206 29 99	0602 20	0712 31 00	0812	1302 14 00	1516 20 98
0206 30	0602 30 00	0712 32 00	0813 10 00	1302 19 05	1517 10 90
0206 41	0602 40	0712 33 00	0813 30 00	1302 19 98	1517 90 99
0206 49	0602 90 10	0712 39 00	0813 40 10	1302 32 90	1518 00 31
0206 80	0602 90 30	0712 90 05	0813 40 50	1302 39 00	1518 00 39
0206 90	0602 90 41	0712 90 11	0813 40 60	1501 00 11	1518 00 91
0207 13 91	0602 90 45	0712 90 30	0813 40 70	1501 00 90	1518 00 95
0207 14 91	0602 90 49	0712 90 50	0813 40 95	1502 00	1518 00 99
0207 26 91	0602 90 51	0712 90 90	0813 50	1503 00	1522 00 91
0207 27 91	0602 90 59	0713 10	0814 00 00	1504 10	1522 00 99
0207 34	0602 90 70	0713 20 00	0901 11 00	1504 20	1602 41 90
0207 35 91	0602 90 91	0713 31 00	0901 12 00	1507 10	1602 42 90
0207 36 81	0602 90 99	0713 32 00	0901 90	1507 90 10	1602 49 90
0207 36 85	0603 10 80	0713 33 10	0902	1510 00 10	1602 90 41
0207 36 89	0603 90 00	0713 39 00	0903 00 00	1512 11	1603 00
0208	0604 10 90	0713 40 00	0904	1512 19 10	2001 90 10
0210 99 10	0604 91	0713 50 00	0906 20 00	1512 21	2001 90 91
0210 99 71	0604 99	0713 90	0907 00 00	1512 29	2006 00 10
0210 99 79	0701 10 00	0714 20	0908	1513	2006 00 91
0210 91 00	0701 90 50	0714 90 90	0909	1514 11	2006 00 99
0210 92 00	0703 10 11	0801	0910	1514 91	2007 10 91
0210 93 00	0704 20 00	0802	1001 90 10	1514 19 10	2007 10 99
0210 99 31	0704 90 90	0803 00	1005 10 11	1514 99 10	2007 91 90
0210 99 39	0708 10 00	0804	1005 10 13	1515 11 00	2007 99 93
0210 99 59	0708 90 00	0805	1005 10 15	1515 19	2007 99 98
0210 99 80	0709 30 00	0806 20	1005 10 19	1515 21	2008 11 92

⁽¹⁾ Quali definiti nel decreto governativo della Repubblica di Slovenia n. 88 del 29.9.2000.

⁽²⁾ I dazi doganali sulle importazioni di questi prodotti sono aboliti se essi non beneficiano di restituzioni all'esportazione e sono accompagnati da un titolo d'esportazione (cfr. allegato) che indichi che non è stata corrisposta alcuna restituzione all'esportazione.

2008 11 94	2008 92 12	2008 99 26	2009 11 99	2009 80 89	2306
2008 11 96	2008 92 14	2008 99 28	2009 12 00	2009 80 95	2307 00 11
2008 11 98	2008 92 32	2008 99 36	2009 19 19	2009 80 96	2307 00 90
2008 19	2008 92 34	2008 99 37	2009 19 98	2009 80 97	2308 00 40
2008 20 19	2008 92 36	2008 99 38	2009 21 00	2009 80 99	2308 00 11
2008 20 39	2008 92 38	2008 99 40	2009 29 19	2009 90 41	2308 00 90
2008 20 51	2008 92 51	2008 99 41	2009 29 99	2009 90 49	2309 10 11
2008 20 59	2008 92 59	2008 99 43	2009 31	2009 90 73	2309 10 31
2008 20 71	2008 92 72	2008 99 45	2009 39 19	2009 90 79	2309 10 51
2008 20 79	2008 92 74	2008 99 46	2009 39 31	2009 90 95	2309 10 90
2008 20 91	2008 92 76	2008 99 47	2009 39 99	2009 90 96	2309 90 10
2008 20 99	2008 92 78	2008 99 49	2009 41	2009 90 97	2309 90 10
2008 30 11	2008 92 92	2008 99 51	2009 49 19	2009 90 98	2309 90 20
2008 30 31	2008 92 93	2008 99 53	2009 49 30	2301	2309 90 31
2008 30 39	2008 92 94	2008 99 55	2009 49 93	2302 50 00	2309 90 41
2008 30 51	2008 92 96	2008 99 61	2009 49 99	2303 10 19	2309 90 51
2008 30 55	2008 92 97	2008 99 62	2009 50	2303 10 90	2309 90 91
2008 30 59	2008 92 98	2008 99 68	2009 80 36	2303 20	2309 90 93
2008 30 71	2008 99 11	2008 99 72	2009 80 71	2303 30 00	2309 90 95
2008 30 75	2008 99 19	2008 99 78	2009 80 73		
2008 30 79	2008 99 23	2008 99 99	2009 80 79		
2008 30 90	2008 99 25	2009 11 19	2009 80 88		

ALLEGATO B(b)

Le importazioni nella Repubblica di Slovenia dei seguenti prodotti originari della Comunità sono soggette alle concessioni sotto indicate

(NPF = dazio della nazione più favorita)

Codice tariffario della Slovenia	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) ⁽²⁾	Quantità annuale dal 1° gennaio 2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
0104 10 30 0104 10 80 0104 20 90 0204 0210 99 21 0210 99 29 0210 99 60 1602 90 72 1602 90 74 1602 90 76 1602 90 78	Carni ovine	esenzione	50	
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate	50	2 000	
0203 11 10 0203 12 11 0203 12 19 0203 19 11 0203 19 13 0203 19 15 0203 19 55 0203 19 59 0203 21 10 0203 22 11 0203 22 19 0203 29 11 0203 29 13 0203 29 15 0203 29 55 0203 29 59	Carni suine, fresche, refrigerate o congelate	50	4 000	
0203 12 11	Prosciutti e loro pezzi	esenzione	900	
0207 25	Carni e frattaglie commestibili di tacchini, interi, congelati	50	300	
0207 32 0207 33	Carni e frattaglie commestibili di anatre, di oche e di faraone, intere, fresche o refrigerate e congelate	esenzione	1 000	
0403 10	Logurt	50	600	
0406 40	Formaggi e latticini: formaggi a pasta erborinata	50	200	
ex 0406 90	Formaggi e latticini: altri formaggi: esclusi formaggi di pecora, formaggi a pasta bianca e parmigiano	50	300	
ex 0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati dal 1° ottobre al 31 maggio	esenzione	4 000	
0703 20 00	Agli, freschi o refrigerati	50	200	

Codice tariffario della Slovenia	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) ⁽²⁾	Quantità annuale dal 1° gennaio 2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
0703 10 19 0703 10 90	Cipolle e scalogni, freschi o refrigerati	50	300	
ex 0711 59 00	Funghi e tartufi, temporaneamente conservati (esclusi i funghi del genere <i>Agaricus</i>)	esenzione	illimitata	
0809 10 00	Albicocche	50	500	
1001 10 00 1001 90 91 1001 90 99 1103 11 90 1103 20 60	Frumento (grano) duro Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina Frumento (grano) e frumento segalato, altri Semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta Agglomerati in forma di pellets di frumento (grano)	esenzione	20 000	⁽³⁾
1002 00 00 1102 10 00 1103 19 10 1103 20 10	Segala Farina di segala Semole e semolini di segala Agglomerati in forma di pellets di segala	esenzione	9 000	⁽³⁾
1003 00 1102 90 10 1103 19 30 1103 20 20	Orzo Farina di orzo Semole e semolini di orzo Agglomerati in forma di pellets di orzo	esenzione	32 000	⁽³⁾
1004 00 00 1102 90 30 1103 19 40 1103 20 30	Avena Farina di avena Semole e semolini di avena Agglomerati in forma di pellets di avena	esenzione	500	
1005 10 90 1005 90 00 1102 20 1103 13 1103 20 40	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina Granturco non destinato alla semina Farina di granturco Semole e semolini di granturco Agglomerati in forma di pellets di granturco	esenzione	20 000	⁽³⁾
1008 10 00 1008 20 00 1008 90 10 1008 90 90 1102 90 90 1103 19 90 1103 20 90	Altri cereali	esenzione	illimitata	⁽³⁾
1107	Malto	esenzione	illimitata	⁽³⁾

Codice tariffario della Slovenia	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) ⁽²⁾	Quantità annuale dal 1° gennaio 2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
1201 00	Fave di soia, anche frantumate	50	200	
1602 20	Fegato di oca o di anatra	esenzione	500	
1703	Melassi	esenzione	illimitata	⁽³⁾
2002	Pomodori, preparati o conservati, salvo in aceto o in acido acetico	esenzione	2 700	
2008 50	Albicocche preparate o conservate	esenzione	300	
2008 60	Ciliege preparate o conservate	esenzione	300	
2008 70	Pesche preparate o conservate	esenzione	200	

⁽¹⁾ Ferme restando le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

⁽²⁾ Quando esiste un dazio minimo NPF, il dazio minimo applicabile è uguale al dazio minimo NPF moltiplicato per la percentuale indicata in questa colonna.

⁽³⁾ Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non fruiscono di alcun tipo di sovvenzione all'esportazione e accompagnati da un titolo d'esportazione che indichi che non è stata corrisposta nessuna restituzione all'esportazione.

ALLEGATO ALL'ALLEGATO B(b)

COMUNITÀ EUROPEA — TITOLO DI ESPORTAZIONE O DI PREFISSAZIONE A G R E X

ESEMPLARE PER IL TITOLARE	1	1. Organismo emittente del titolo (nome e indirizzo)	2. Timbro a secco e perforazione dell'organismo emittente ⁽¹⁾	No /
			3.	
		4. Titolare (nome, indirizzo completo e Stato membro)	5. Organismo emittente dell'estratto (nome e indirizzo)	
		6. Diritti ceduti a		
		dal	7. Paese di destinazione Obbligatorio ☐ SI ☐ NO	
		Timbro dell'organismo competente:	8. Richiesta fissazione anticipata ☐ SI ☐ NO	
	9. Attribuzione richiesta ☐ SI ☐ NO			
	10. Data del deposito del titolo originale			
	11. Importo totale della cauzione			
	1	13. PRODOTTO DA ESPORTARE	12. ULTIMO GIORNO DI VALIDITÀ	
14. Denominazione commerciale				
15. Designazione secondo la nomenclatura combinata (NC)			16. Codice(i) NC	
17. Quantità ⁽²⁾ in cifre		18. Quantità ⁽²⁾ in lettere		19. Tolleranza % in più
20. Note particolari				
21. RESTITUZIONE PREFISSATA VALIDA IL				
22. Condizioni particolari				
23. Rilasciato a il con il n. Firma e timbro dell'organismo emittente:			24. Validità prorogata fino al compreso ⁽²⁾ A , il Firma e timbro dell'organismo emittente del titolo:	

⁽¹⁾ Da riempire se la firma e il timbro sono apposti nella casella 23.
⁽²⁾ Massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità.

27. IMPUTAZIONI Indicare nella parte 1 della colonna 29 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità imputabile			
28. Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)		31. Documento doganale (modello e numero) o estratto n. e data d'imputazione	32. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità d'imputazione
29. In cifre	30. In lettere per la quantità imputata		
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			

33. Unire qui l'eventuale aggiunta.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 2 giugno 2003

relativa alla firma, a nome della Comunità europea, di un accordo in forma di scambio di lettere che modifica l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento e su altri provvedimenti di liberalizzazione del mercato, e ne autorizza l'applicazione provvisoria

(2003/453/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato per conto della Comunità europea un accordo bilaterale in forma di scambio di lettere sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento con il Vietnam («accordo»).
- (2) L'accordo è stato siglato il 15 febbraio 2003.
- (3) Con riserva di trattamento specifico ed affinché entrambe le parti possano beneficiarne subito dopo le notifiche pertinenti, è opportuno applicare l'accordo su base provvisoria a decorrere dal 15 aprile 2003, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la conclusione formale.
- (4) Occorre firmare l'accordo a nome della Comunità europea,

DECIDE:

Articolo 1

La firma dell'accordo in forma di scambio di lettere che modifica l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento ⁽¹⁾ e su altri provvedimenti di liberalizzazione del mercato, è approvata a nome della Comunità, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare a nome della Comunità europea l'accordo in forma di scambio di lettere sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento con il Vietnam, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

Con riserva di trattamento reciproco, l'accordo è applicato su base provvisoria a decorrere dal 15 aprile 2003 in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Articolo 4

1. Gli aumenti dei contingenti fino ai livelli indicati nell'allegato 2 dell'accordo verranno realizzati annualmente previa attuazione da parte del Vietnam degli obblighi previsti a norma dei paragrafi 3, 4, 8 e 10 dell'articolo 3 dell'accordo fra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento.

2. Qualora il Vietnam venga meno agli obblighi che gli incombono a norma dei paragrafi 3, 4, 8, 9 e 10 dell'articolo 3 di tale accordo nel 2003, i contingenti per il 2003 verranno ridotti fino ai livelli indicati nell'allegato 2, colonna 3. Qualora il Vietnam venga meno a tali obblighi negli anni 2004 o 2005, ai suddetti livelli verrà applicato un tasso di incremento annuo del 3 %. In tal caso, eventuali quantitativi già spediti che risultino superiori ai livelli dei contingenti ricalcolati come sopra saranno detratti dai contingenti degli anni successivi.

3. La decisione di dare attuazione alle disposizioni del paragrafo 2 viene presa conformemente alle procedure di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi ⁽²⁾.

Fatto a Lussemburgo, addì 2 giugno 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. STEFANIS

⁽¹⁾ GU L 410 del 31.12.1992, pag. 279.

⁽²⁾ GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 138/2003 (GU L 23 del 28.1.2003, pag. 1).

ACCORDO

in forma di scambio di lettere sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento e su altri provvedimenti di liberalizzazione del mercato che modifica l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam, modificato da ultimo dall'accordo in forma di scambio di lettere siglato il 31 marzo 2000

1. Lettera della Comunità europea

Signor...,

1. Mi prego fare riferimento ai negoziati svoltisi dal 12 al 15 febbraio 2003 tra le nostre rispettive delegazioni per la modifica dell'accordo sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam, siglato il 15 dicembre 1992 e applicato dal 1° gennaio 1993, modificato da ultimo dall'accordo in forma di scambio di lettere siglato il 31 marzo 2000 (in appresso denominato «l'accordo»).
2. Al termine dei negoziati, si è deciso di modificare come segue le disposizioni dell'accordo:
- 2.1. L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1. La Comunità accetta di aumentare, per ciascun anno di applicazione dell'accordo, i limiti quantitativi per i prodotti elencati nell'allegato II fino ai quantitativi ivi indicati. Gli aumenti verranno realizzati annualmente previa attuazione da parte del Vietnam degli obblighi previsti a norma dei paragrafi 3, 4, 8 e 10. I limiti quantitativi per il 2003 verranno aumentati fino ai livelli indicati nella colonna 4. Per il 2004 e 2005 si applicano i limiti quantitativi indicati nelle colonne 5 e 6.

Nell'assegnare i quantitativi destinati all'esportazione nella Comunità, il Vietnam s'impegna a garantire la parità di trattamento fra le imprese di proprietà, totalmente o in parte, di investitori comunitari e le imprese vietnamite.

2. Le esportazioni dei prodotti tessili elencati nell'allegato II sono soggette a un sistema di duplice controllo secondo le modalità specificate nel protocollo A.

3. Nel gestire i limiti quantitativi di cui al paragrafo 1, il Vietnam garantisce che l'industria tessile comunitaria benefici dell'utilizzo dei suddetti limiti.

Il Vietnam si impegna in particolare a riservare in via prioritaria alle imprese di tale industria il 30 % dei limiti quantitativi per un periodo di quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno. A tal fine, si deve tenere conto dei contratti conclusi con queste imprese nel periodo in questione e presentati alle autorità vietnamite nello stesso periodo.

4. Per agevolare l'applicazione di queste disposizioni, la Comunità sottopone entro il 31 ottobre di ogni anno alle autorità vietnamite competenti l'elenco delle imprese di produzione e di trasformazione interessate e i quantitativi di prodotti richiesti per ciascuna di esse. A tal fine, le imprese devono mettersi direttamente in contatto con gli organismi vietnamiti competenti durante il periodo specificato al paragrafo 3 onde verificare che detti quantitativi siano disponibili a titolo della riserva di cui al medesimo paragrafo.

Qualora l'importo concesso a titolo della riserva per l'industria non dovesse raggiungere il 30 % dei limiti quantitativi, il quantitativo rimanente di tale riserva può essere riattribuito ai livelli annui globali del contingente a decorrere dal 1° maggio di ogni anno.

5. Fatti salvi le disposizioni del presente accordo e i limiti quantitativi applicabili ai prodotti soggetti alle operazioni di cui all'articolo 4, la Comunità s'impegna a sospendere l'applicazione delle restrizioni quantitative attualmente in vigore per i prodotti contemplati dal presente accordo.

6. Le esportazioni dei prodotti di cui all'allegato IV dell'accordo a cui non si applicano limiti quantitativi sono soggette al sistema di duplice controllo di cui al paragrafo 2.

7. Qualora il Vietnam aderisca all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) prima del 1° gennaio 2005, l'accordo e i relativi allegati, come pure gli allegati C, D ed E dello scambio di lettere siglati il 15 febbraio 2003 saranno applicati in conformità degli accordi e delle norme dell'OMC e del protocollo sull'adesione del Vietnam all'OMC. Eventuali contingenti mantenuti prima dell'adesione del Vietnam all'OMC saranno notificati all'organo di controllo dei tessili istituito dall'accordo sui tessili e sull'abbigliamento (ATA) conformemente all'articolo 2 di detto accordo, insieme alle necessarie intese amministrative, affinché vengano approvati prima dell'adesione del Vietnam all'OMC, e progressivamente aboliti conformemente alle disposizioni dell'ATA e del protocollo sull'adesione del Vietnam all'OMC. Qualora il Vietnam aderisca all'OMC dopo il 1° gennaio 2005 ma prima dello scadere del presente accordo, gli accordi e le norme dell'OMC si applicano a decorrere dalla data di adesione del Vietnam all'OMC.

8. Il Vietnam non applicherà dazi all'importazione sui prodotti tessili e dell'abbigliamento originari dell'UE ad aliquote superiori a quelle indicate nell'allegato C dello scambio di lettere di cui al paragrafo 7.

9. Le parti decidono di astenersi dall'applicazione di qualsiasi misura non tariffaria contraria alle norme dell'OMC che possa ostacolare il commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento, come menzionato in un elenco non esaustivo di tali misure di cui all'allegato D dello scambio di lettere di cui al paragrafo 7.

10. Oltre agli impegni sottoscritti a norma dei paragrafi 3, 4, 8 e 9, il Vietnam si impegna ad adottare i provvedimenti descritti nell'allegato E dello scambio di lettere di cui al paragrafo 7.

11. Nei termini che dovranno essere concordati tra il Vietnam e la Turchia, e sulla base di un aumento dei contingenti applicati dalla Turchia nei confronti del Vietnam, il Vietnam accetta di estendere ai prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Turchia il trattamento riservato ai prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Comunità europea.

12. Le parti decidono che la Comunità europea conserva, per una durata massima non superiore alla durata dell'ATA nell'ipotesi che il Vietnam aderisca all'OMC, il diritto di ripristinare il regime contingentale ai livelli indicati nell'allegato II, colonna 3, qualora il Vietnam venga meno a uno qualsiasi degli obblighi previsti dai paragrafi 3, 4, 8, 9 e 10. Qualora l'inosservanza di tali obblighi si verifichi negli anni 2004 o 2005, ai suddetti livelli verrà applicato un tasso di incremento annuo del 3 %. Le Parti decidono che il Vietnam conserva il diritto di sospendere l'attuazione degli impegni assunti a norma dei paragrafi 3, 4, 8, 9 e 10 qualora la Comunità europea venga meno a uno qualsiasi degli obblighi previsti dai paragrafi 1 e 9. Esse decidono inoltre di consultarsi a norma del paragrafo 13 prima di esercitare tale diritto.

13. Le parti concordano che l'equilibrio del presente accordo, costituito da tutta una serie di concessioni reciproche e decise liberamente, dipende dalla piena e scrupolosa applicazione di tutte le disposizioni dell'accordo stesso. Le parti decidono quindi di consultarsi periodicamente per garantire la corretta applicazione del presente accordo, come pure di consultarsi, su richiesta di una di esse, su qualsiasi aspetto dello stesso.

Qualora una delle parti intenda esercitare il diritto previsto dal paragrafo 12, essa fornisce per iscritto all'altra parte informazioni dettagliate sulla presunta inosservanza degli obblighi. Salvo diverso accordo tra le parti, si tengono consultazioni onde ovviare all'inadempienza in questione entro 30 giorni dalla comunicazione scritta. Qualora le parti non riescano a concordare una soluzione adeguata entro 30 giorni dall'avvio delle consultazioni, ciascuna delle Parti ha il diritto di procedere in conformità del paragrafo 12.»

2.2. L'articolo 19 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti contraenti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine. Esso si applica fino al 31 dicembre 2005.»

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le parti sono disposte ad avviare ulteriori negoziati a partire dal 1° gennaio 2004 allo scopo di migliorare l'accesso ai rispettivi mercati.»

- 2.3. L'allegato I dell'accordo è sostituito dal testo di cui all'allegato A della presente lettera.
- 2.4. L'allegato II dell'accordo è sostituito dal testo di cui all'allegato B della presente lettera.
- 2.5. Al protocollo sulla riserva per l'industria annesso all'accordo è aggiunto il seguente testo:
«Le autorità vietnamite forniscono alla Comunità europea l'elenco delle imprese comunitarie che usufruiscono della riserva per l'industria, completo dei quantitativi e delle categorie per cui sono state rilasciate le licenze.»
- 2.6. Sono abrogati gli articoli 4 e 5 del protocollo d'intesa annesso all'accordo e i tre allegati di detto protocollo.
3. La prego di confermarci che la Repubblica socialista del Vietnam accetta queste modifiche. In caso affermativo, la presente lettera e i relativi allegati, unitamente alla Sua conferma per iscritto, costituiranno un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam. L'accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam si saranno notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle necessarie procedure. Nel frattempo, le modifiche dell'accordo saranno applicate in via provvisoria a decorrere dal 15 aprile 2003, fatta salva la necessaria reciprocità.

Voglia gradire, Signor..., i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Comunità europea

ALLEGATO A

«ALLEGATO I

PRODOTTI TESSILI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

1. Fatte salve le norme per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo, poiché in detto allegato i prodotti inclusi in ciascuna categoria sono definiti da codici NC. Laddove un codice NC sia preceduto dal simbolo "ex", i prodotti compresi nelle categorie interessate sono definiti dal codice NC e dalla corrispondente designazione.
2. Non disponendo di elementi precisi circa la materia costitutiva dei prodotti delle categorie 1-114, si considera che essi siano costituiti esclusivamente di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali.
3. Gli indumenti che non siano riconoscibili come indumenti per uomo o per ragazzo o come indumenti per donna o per ragazza sono classificati come indumenti per donna o per ragazza.
4. L'espressione "indumenti per bambini piccoli (bébés)", comprende gli indumenti fino alla taglia commerciale 86 compresa.

GRUPPO I A

Categoria	Designazione delle merci Codice NC 2002	Tabella delle equivalenze	
		pezzi/kg	g/pezzo
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto		
	5204 11 00, 5204 19 00, 5205 11 00, 5205 12 00, 5205 13 00, 5205 14 00, 5205 15 10, 5205 15 90, 5205 21 00, 5205 22 00, 5205 23 00, 5205 24 00, 5205 26 00, 5205 27 00, 5205 28 00, 5205 31 00, 5205 32 00, 5205 33 00, 5205 34 00, 5205 35 00, 5205 41 00, 5205 42 00, 5205 43 00, 5205 44 00, 5205 46 00, 5205 47 00, 5205 48 00, 5206 11 00, 5206 12 00, 5206 13 00, 5206 14 00, 5206 15 10, 5206 15 90, 5206 21 00, 5206 22 00, 5206 23 00, 5206 24 00, 5206 25 10, 5206 25 90, 5206 31 00, 5206 32 00, 5206 33 00, 5206 34 00, 5206 35 00, 5206 41 00, 5206 42 00, 5206 43 00, 5206 44 00, 5206 45 00, ex 5604 90 00		
2	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate		
	5208 11 10, 5208 11 90, 5208 12 16, 5208 12 19, 5208 12 96, 5208 12 99, 5208 13 00, 5208 19 00, 5208 21 10, 5208 21 90, 5208 22 16, 5208 22 19, 5208 22 96, 5208 22 99, 5208 23 00, 5208 29 00, 5208 31 00, 5208 32 16, 5208 32 19, 5208 32 96, 5208 32 99, 5208 33 00, 5208 39 00, 5208 41 00, 5208 42 00, 5208 43 00, 5208 49 00, 5208 51 00, 5208 52 10, 5208 52 90, 5208 53 00, 5208 59 00, 5209 11 00, 5209 12 00, 5209 19 00, 5209 21 00, 5209 22 00, 5209 29 00, 5209 31 00, 5209 32 00, 5209 39 00, 5209 41 00, 5209 42 00, 5209 43 00, 5209 49 10, 5209 49 90, 5209 51 00, 5209 52 00, 5209 59 00, 5210 11 10, 5210 11 90, 5210 12 00, 5210 19 00, 5210 21 10, 5210 21 90, 5210 22 00, 5210 29 00, 5210 31 10, 5210 31 90, 5210 32 00, 5210 39 00, 5210 41 00, 5210 42 00, 5210 49 00, 5210 51 00, 5210 52 00, 5210 59 00, 5211 11 00, 5211 12 00, 5211 19 00, 5211 21 00, 5211 22 00, 5211 29 00, 5211 31 00, 5211 32 00, 5211 39 00, 5211 41 00, 5211 42 00, 5211 43 00, 5211 49 10, 5211 49 90, 5211 51 00, 5211 52 00, 5211 59 00, 5212 11 10, 5212 11 90, 5212 12 10, 5212 12 90, 5212 13 10, 5212 13 90, 5212 14 10, 5212 14 90, 5212 15 10, 5212 15 90, 5212 21 10, 5212 21 90, 5212 22 10, 5212 22 90, 5212 23 10, 5212 23 90, 5212 24 10, 5212 24 90, 5212 25 10, 5212 25 90, ex 5811 00 00, ex 6308 00 00		
2 a)	Di cui: non greggi né imbianchiti		
	5208 31 00, 5208 32 16, 5208 32 19, 5208 32 96, 5208 32 99, 5208 33 00, 5208 39 00, 5208 41 00, 5208 42 00, 5208 43 00, 5208 49 00, 5208 51 00, 5208 52 10, 5208 52 90, 5208 53 00, 5208 59 00, 5209 31 00, 5209 32 00, 5209 39 00, 5209 41 00, 5209 42 00, 5209 43 00, 5209 49 10, 5209 49 90, 5209 51 00, 5209 52 00, 5209 59 00, 5210 31 10, 5210 31 90, 5210 32 00, 5210 39 00, 5210 41 00, 5210 42 00, 5210 49 00, 5210 51 00, 5210 52 00, 5210 59 00, 5211 31 00, 5211 32 00, 5211 39 00, 5211 41 00, 5211 42 00, 5211 43 00, 5211 49 10, 5211 49 90, 5211 51 00, 5211 52 00, 5211 59 00, 5212 13 10, 5212 13 90, 5212 14 10, 5212 14 90, 5212 15 10, 5212 15 90, 5212 23 10, 5212 23 90, 5212 24 10, 5212 24 90, 5212 25 10, 5212 25 90, ex 5811 00 00, ex 6308 00 00		

(1)	(2)	(3)	(4)
3	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia		
	5512 11 00, 5512 19 10, 5512 19 90, 5512 21 00, 5512 29 10, 5512 29 90, 5512 91 00, 5512 99 10, 5512 99 90, 5513 11 20, 5513 11 90, 5513 12 00, 5513 13 00, 5513 19 00, 5513 21 10, 5513 21 30, 5513 21 90, 5513 22 00, 5513 23 00, 5513 29 00, 5513 31 00, 5513 32 00, 5513 33 00, 5513 39 00, 5513 41 00, 5513 42 00, 5513 43 00, 5513 49 00, 5514 11 00, 5514 12 00, 5514 13 00, 5514 19 00, 5514 21 00, 5514 22 00, 5514 23 00, 5514 29 00, 5514 31 00, 5514 32 00, 5514 33 00, 5514 39 00, 5514 41 00, 5514 42 00, 5514 43 00, 5514 49 00, 5515 11 10, 5515 11 30, 5515 11 90, 5515 12 10, 5515 12 30, 5515 12 90, 5515 13 11, 5515 13 19, 5515 13 91, 5515 13 99, 5515 19 10, 5515 19 30, 5515 19 90, 5515 21 10, 5515 21 30, 5515 21 90, 5515 22 11, 5515 22 19, 5515 22 91, 5515 22 99, 5515 29 10, 5515 29 30, 5515 29 90, 5515 91 10, 5515 91 30, 5515 91 90, 5515 92 11, 5515 92 19, 5515 92 91, 5515 92 99, 5515 99 10, 5515 99 30, 5515 99 90, 5803 90 30, ex 5905 00 70, ex 6308 00 00		
3 a)	Di cui: non greggi né imbianchiti		
	5512 19 10, 5512 19 90, 5512 29 10, 5512 29 90, 5512 99 10, 5512 99 90, 5513 21 10, 5513 21 30, 5513 21 90, 5513 22 00, 5513 23 00, 5513 29 00, 5513 31 00, 5513 32 00, 5513 33 00, 5513 39 00, 5513 41 00, 5513 42 00, 5513 43 00, 5513 49 00, 5514 21 00, 5514 22 00, 5514 23 00, 5514 29 00, 5514 31 00, 5514 32 00, 5514 33 00, 5514 39 00, 5514 41 00, 5514 42 00, 5514 43 00, 5514 49 00, 5515 11 30, 5515 11 90, 5515 12 30, 5515 12 90, 5515 13 19, 5515 13 99, 5515 19 30, 5515 19 90, 5515 21 30, 5515 21 90, 5515 22 19, 5515 22 99, 5515 29 30, 5515 29 90, 5515 91 30, 5515 91 90, 5515 92 19, 5515 92 99, 5515 99 30, 5515 99 90, ex 5803 90 30, ex 5905 00 70, ex 6308 00 00		

GRUPPO I B

(1)	(2)	(3)	(4)
4	Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto (escluse quelle di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini, a maglia 6105 10 00, 6105 20 10, 6105 20 90, 6105 90 10, 6109 10 00, 6109 90 10, 6109 90 30, 6110 20 10, 6110 30 10	6,48	154
5	Maglie, pullover (con o senza maniche) twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia 6101 10 90, 6101 20 90, 6101 30 90, 6102 10 90, 6102 20 90, 6102 30 90, 6110 11 10, 6110 11 30, 6110 11 90, 6110 12 10, 6110 12 90, 6110 19 10, 6110 19 90, 6110 20 91, 6110 20 99, 6110 30 91, 6110 30 99	4,53	221
6	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti inferiori di tute sportive (trainings), con fodera, diverse da quelle della categoria 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6203 41 10, 6203 41 90, 6203 42 31, 6203 42 33, 6203 42 35, 6203 42 90, 6203 43 19, 6203 43 90, 6203 49 19, 6203 49 50, 6204 61 10, 6204 62 31, 6204 62 33, 6204 62 39, 6204 63 18, 6204 69 18, 6211 32 42, 6211 33 42, 6211 42 42, 6211 43 42	1,76	568
7	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza 6106 10 00, 6106 20 00, 6106 90 10, 6206 20 00, 6206 30 00, 6206 40 00	5,55	180
8	Camicie e camicette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6205 10 00, 6205 20 00, 6205 30 00	4,60	217

GRUPPO II A

(1)	(2)	(3)	(4)
9	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, riccia del tipo spugna, di cotone		
	5802 11 00, 5802 19 00, ex 6302 60 00		
20	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia		
	6302 21 00, 6302 22 90, 6302 29 90, 6302 31 10, 6302 31 90, 6302 32 90, 6302 39 90		
22	Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto		
	5508 10 11, 5508 10 19, 5509 11 00, 5509 12 00, 5509 21 10, 5509 21 90, 5509 22 10, 5509 22 90, 5509 31 10, 5509 31 90, 5509 32 10, 5509 32 90, 5509 41 10, 5509 41 90, 5509 42 10, 5509 42 90, 5509 51 00, 5509 52 10, 5509 52 90, 5509 53 00, 5509 59 00, 5509 61 10, 5509 61 90, 5509 62 00, 5509 69 00, 5509 91 10, 5509 91 90, 5509 92 00, 5509 99 00		
22 a)	Di cui: acrilici		
	ex 5508 10 19, 5509 31 10, 5509 31 90, 5509 32 10, 5509 32 90, 5509 61 10, 5509 61 90, 5509 62 00, 5509 69 00		
23	Filati di fibre artificiali in fiocco, non preparati per la vendita al minuto		
	5508 20 10, 5510 11 00, 5510 12 00, 5510 20 00, 5510 30 00, 5510 90 00		
32	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia (esclusi i tessuti di cotone, ricci di tipo spugna, i nastri e i galloni) e tessuti "tufted", di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali		
	5801 10 00, 5801 21 00, 5801 22 00, 5801 23 00, 5801 24 00, 5801 25 00, 5801 26 00, 5801 31 00, 5801 32 00, 5801 33 00, 5801 34 00, 5801 35 00, 5801 36 00, 5802 20 00, 5802 30 00		
32 a)	Di cui: velluti a coste, di cotone		
	5801 22 00		
39	Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, diversa da quella di cotone riccio di tipo spugna		
	6302 51 10, 6302 51 90, 6302 53 90, ex 6302 59 00, 6302 91 10, 6302 91 90, 6302 93 90, ex 6302 99 00		

GRUPPO II B

(1)	(2)	(3)	(4)
12	Calze-mutande (collants), calze, sottocalze, calzini, proteggicalze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70	24,3 paia	41
	6115 12 00, 6115 19 00, 6115 20 11, 6115 20 90, 6115 91 00, 6115 92 00, 6115 93 10, 6115 93 30, 6115 93 99, 6115 99 00		
13	Mutande, mutandine e slip per uomo o per ragazzo, nonché per donna o per ragazza, a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	17	59
	6107 11 00, 6107 12 00, 6107 19 00, 6108 21 00, 6108 22 00, 6108 29 00, ex 6212 10 10		
14	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, tessuti, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)	0,72	1 389
	6201 11 00, ex 6201 12 10, ex 6201 12 90, ex 6201 13 10, ex 6201 13 90, 6210 20 00		
15	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)	0,84	1 190
	6202 11 00, ex 6202 12 10, ex 6202 12 90, ex 6202 13 10, ex 6202 13 90, 6204 31 00, 6204 32 90, 6204 33 90, 6204 39 19, 6210 30 00		
16	Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive (trainings), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per uomo o per ragazzo, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	0,80	1 250
	6203 11 00, 6203 12 00, 6203 19 10, 6203 19 30, 6203 21 00, 6203 22 80, 6203 23 80, 6203 29 18, 6211 32 31, 6211 33 31		
17	Giacche e giacchette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1,43	700
	6203 31 00, 6203 32 90, 6203 33 90, 6203 39 19		
18	Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia		
	6207 11 00, 6207 19 00, 6207 21 00, 6207 22 00, 6207 29 00, 6207 91 10, 6207 91 90, 6207 92 00, 6207 99 00		
	Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia		
	6208 11 00, 6208 19 10, 6208 19 90, 6208 21 00, 6208 22 00, 6208 29 00, 6208 91 11, 6208 91 19, 6208 91 90, 6208 92 00, 6208 90 00, ex 6212 10 10		

(1)	(2)	(3)	(4)
19	Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia	59	17
	6213 20 00, 6213 90 00		
21	Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti superiori di tute sportive (trainings), con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	2,3	435
	ex 6201 12 10, ex 6201 12 90, ex 6201 13 10, ex 6201 13 90, 6201 91 00, 6201 92 00, 6201 93 00, ex 6202 12 10, ex 6202 12 90, ex 6202 13 10, ex 6202 13 90, 6202 91 00, 6202 92 00, 6202 93 00, 6211 32 41, 6211 33 41, 6211 42 41, 6211 43 41		
24	Camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia, per uomo e per ragazzo	3,9	257
	6107 21 00, 6107 22 00, 6107 29 00, 6107 91 10, 6107 91 90, 6107 92 00, ex 6107 99 00		
	Camicie da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza		
	6108 31 10, 6108 31 90, 6108 32 11, 6108 32 19, 6108 32 90, 6108 39 00, 6108 91 10, 6108 91 90, 6108 92 00, 6108 99 10		
26	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	3,1	323
	6104 41 00, 6104 42 00, 6104 43 00, 6104 44 00, 6204 41 00, 6204 42 00, 6204 43 00, 6204 44 00		
27	Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza	2,6	385
	6104 51 00, 6104 52 00, 6104 53 00, 6104 59 00, 6204 51 00, 6204 52 00, 6204 53 00, 6204 59 10		
28	Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short (diversi da quelli da bagno), a maglia di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1,61	620
	6103 41 10, 6103 41 90, 6103 42 10, 6103 42 90, 6103 43 10, 6103 43 90, 6103 49 10, 6103 49 91, 6104 61 10, 6104 61 90, 6104 62 10, 6104 62 90, 6104 63 10, 6104 63 90, 6104 69 10, 6104 69 91		
29	Abiti a giacca, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive (trainings), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per donna o per ragazza, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1,37	730
	6204 11 00, 6204 12 00, 6204 13 00, 6204 19 10, 6204 21 00, 6204 22 80, 6204 23 80, 6204 29 18, 6211 42 31, 6211 43 31		

(1)	(2)	(3)	(4)
31	Reggiseno e bustini, tessuti o a maglia ex 6212 10 10, 6212 10 90	18,2	55
68	Indumenti per bambini piccoli ("bébés") ed accessori per oggetti di vestiario, esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie 10 e 87, nonché le calze e i calzini per bambini piccoli, esclusi quelli a maglia, della categoria 88 6111 10 90, 6111 20 90, 6111 30 90, ex 6111 90 00, ex 6209 10 00, ex 6209 20 00, ex 6209 30 00, ex 6209 90 00		
73	Tute sportive a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6112 11 00, 6112 12 00, 6112 19 00	1,67	600
76	Indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per uomo o per ragazzo 6203 22 10, 6203 23 10, 6203 29 11, 6203 32 10, 6203 33 10, 6203 39 11, 6203 42 11, 6203 42 51, 6203 43 11, 6203 43 31, 6203 49 11, 6203 49 31, 6211 32 10, 6211 33 10 Grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza 6204 22 10, 6204 23 10, 6204 29 11, 6204 32 10, 6204 33 10, 6204 39 11, 6204 62 11, 6204 62 51, 6204 63 11, 6204 63 31, 6204 69 11, 6204 69 31, 6211 42 10, 6211 43 10		
77	Tute e insiemi da sci, esclusi quelli a maglia ex 6211 20 00		
78	Indumenti, non a maglia, esclusi quelli delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77 6203 41 30, 6203 42 59, 6203 43 39, 6203 49 39, 6204 61 80, 6204 61 90, 6204 62 59, 6204 62 90, 6204 63 39, 6204 63 90, 6204 69 39, 6204 69 50, 6210 40 00, 6210 50 00, 6211 31 00, 6211 32 90, 6211 33 90, 6211 41 00, 6211 42 90, 6211 43 90		
83	Cappotti, giacche di vario tipo e altri indumenti, comprese le tute e gli insiemi da sci, a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75 6101 10 10, 6101 20 10, 6101 30 10, 6102 10 10, 6102 20 10, 6102 30 10, 6103 31 00, 6103 32 00, 6103 33 00, ex 6103 39 00, 6104 31 00, 6104 32 00, 6104 33 00, ex 6104 39 00, 6112 20 00, 6113 00 90, 6114 10 00, 6114 20 00, 6114 30 00		

GRUPPO III A

(1)	(2)	(3)	(4)
33	Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene, di meno di 3 m di larghezza		
	5407 20 11		
	Sacchi e sacchetti da imballaggio, esclusi quelli a maglia, fabbricati con lamette o forme simili		
	6305 32 81, 6305 32 89, 6305 33 91, 6305 33 99		
34	Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili, di polietilene o di polipropilene, di 3 m o più di larghezza		
	5407 20 19		
35	Tessuti di fibre sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114		
	5407 10 00, 5407 20 90, 5407 30 00, 5407 41 00, 5407 42 00, 5407 43 00, 5407 44 00, 5407 51 00, 5407 52 00, 5407 53 00, 5407 54 00, 5407 61 10, 5407 61 30, 5407 61 50, 5407 61 90, 5407 69 10, 5407 69 90, 5407 71 00, 5407 72 00, 5407 73 00, 5407 74 00, 5407 81 00, 5407 82 00, 5407 83 00, 5407 84 00, 5407 91 00, 5407 92 00, 5407 93 00, 5407 94 00, ex 5811 00 00, ex 5905 00 70		
35 a)	Di cui: non greggi né imbianchiti		
	ex 5407 10 00, ex 5407 20 90, ex 5407 30 00, 5407 42 00, 5407 43 00, 5407 44 00, 5407 52 00, 5407 53 00, 5407 54 00, 5407 61 30, 5407 61 50, 5407 61 90, 5407 69 90, 5407 72 00, 5407 73 00, 5407 74 00, 5407 82 00, 5407 83 00, 5407 84 00, 5407 92 00, 5407 93 00, 5407 94 00, ex 5811 00 00, ex 5905 00 70		
36	Tessuti di fibre artificiali continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114		
	5408 10 00, 5408 21 00, 5408 22 10, 5408 22 90, 5408 23 10, 5408 23 90, 5408 24 00, 5408 31 00, 5408 32 00, 5408 33 00, 5408 34 00, ex 5811 00 00, ex 5905 00 70		
36 a)	Di cui: non greggi né imbianchiti		
	ex 5408 10 00, 5408 22 10, 5408 22 90, 5408 23 10, 5408 23 90, 5408 24 00, 5408 32 00, 5408 33 00, 5408 34 00, ex 5811 00 00, ex 5905 00 70		
37	Tessuti di fibre artificiali in fiocco		
	5516 11 00, 5516 12 00, 5516 13 00, 5516 14 00, 5516 21 00, 5516 22 00, 5516 23 10, 5516 23 90, 5516 24 00, 5516 31 00, 5516 32 00, 5516 33 00, 5516 34 00, 5516 41 00, 5516 42 00, 5516 43 00, 5516 44 00, 5516 91 00, 5516 92 00, 5516 93 00, 5516 94 00, 5803 90 50, ex 5905 00 70		
37 a)	Di cui: non greggi né imbianchiti		
	5516 12 00, 5516 13 00, 5516 14 00, 5516 22 00, 5516 23 10, 5516 23 90, 5516 24 00, 5516 32 00, 5516 33 00, 5516 34 00, 5516 42 00, 5516 43 00, 5516 44 00, 5516 92 00, 5516 93 00, 5516 94 00, ex 5803 90 50, ex 5905 00 70		

(1)	(2)	(3)	(4)
38 A	Stoffe sintetiche a maglia per tende e tendine		
	6005 31 10, 6005 32 10, 6005 33 10, 6005 34 10, 6006 31 10, 6006 32 10, 6006 33 10, 6006 34 10		
38 B	Tendine, escluse quelle a maglia		
	ex 6303 91 00, ex 6303 92 90, ex 6303 99 90		
40	Tende, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali		
	ex 6303 91 00, ex 6303 92 90, ex 6303 99 90, 6304 19 10, ex 6304 19 90, 6304 92 00, ex 6304 93 00, ex 6304 99 00		
41	Filati di filamenti sintetici continui, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati non testurizzati, semplici, non torti o torti fino a 50 giri per metro		
	5401 10 11, 5401 10 19, 5402 10 10, 5402 10 90, 5402 20 00, 5402 31 00, 5402 32 00, 5402 33 00, 5402 39 10, 5402 39 90, 5402 49 10, 5402 49 91, 5402 49 99, 5402 51 00, 5402 52 00, 5402 59 10, 5402 59 90, 5402 61 00, 5402 62 00, 5402 69 10, 5402 69 90, ex 5604 20 00, ex 5604 90 00		
42	Filati di fibre sintetiche o artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto.		
	5401 20 10		
	Filati di fibre artificiali; filati di filamenti artificiali, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati semplici di viscosa, non torti o torti fino a 250 giri per metro e filati semplici non testurizzati di acetato di cellulosa		
	5403 10 00, 5403 20 00, ex 5403 32 00, ex 5403 33 00, 5403 39 00, 5403 41 00, 5403 42 00, 5403 49 00, ex 5604 20 00		
43	Filati di filamenti sintetici o artificiali, filati di fibre artificiali in fiocco, filati di cotone, preparati per la vendita al minuto		
	5204 20 00, 5207 10 00, 5207 90 00, 5401 10 90, 5401 20 90, 5406 10 00, 5406 20 00, 5508 20 90, 5511 30 00		
46	Lana e peli fini, cardati o pettinati		
	5105 10 00, 5105 21 00, 5105 29 00, 5105 31 00, 5105 39 10, 5105 39 90		
47	Filati di lana o di peli fini, cardati, non preparati per la vendita al minuto		
	5106 10 10, 5106 10 90, 5106 20 10, 5106 20 91, 5106 20 99, 5108 10 10, 5108 10 90		

(1)	(2)	(3)	(4)
48	Filati di lana o di peli fini, pettinati, non preparati per la vendita al minuto		
	5107 10 10, 5107 10 90, 5107 20 10, 5107 20 30, 5107 20 51, 5107 20 59, 5107 20 91, 5107 20 99, 5108 20 10, 5108 20 90		
49	Filati di lana o di peli fini, preparati per la vendita al minuto		
	5109 10 10, 5109 10 90, 5109 90 10, 5109 90 90		
50	Tessuti di lana o di peli fini		
	5111 11 11, 5111 11 19, 5111 11 91, 5111 11 99, 5111 19 11, 5111 19 19, 5111 19 31, 5111 19 39, 5111 19 91, 5111 19 99, 5111 20 00, 5111 30 10, 5111 30 30, 5111 30 90, 5111 90 10, 5111 90 91, 5111 90 93, 5111 90 99, 5112 11 10, 5112 11 90, 5112 19 11, 5112 19 19, 5112 19 91, 5112 19 99, 5112 20 00, 5112 30 10, 5112 30 30, 5112 30 90, 5112 90 10, 5112 90 91, 5112 90 93, 5112 90 99		
51	Cotone cardato o pettinato		
	5203 00 00		
53	Tessuti di cotone a punto di garza		
	5803 10 00		
54	Fibre artificiali, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura		
	5507 00 00		
55	Fibre sintetiche, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura		
	5506 10 00, 5506 20 00, 5506 30 00, 5506 90 10, 5506 90 90		
56	Filati di fibre sintetiche in fiocco (compresi i cascami), preparati per la vendita al minuto		
	5508 10 90, 5511 10 00, 5511 20 00		
58	Tappeti a punti annodati od arrotondati, anche confezionati		
	5701 10 10, 5701 10 91, 5701 10 93, 5701 10 99, 5701 90 10, 5701 90 90		
59	Tappeti ed altri rivestimenti per pavimenti di materie tessili, diversi da quelli della categoria 58		
	5702 10 00, 5702 31 00, 5702 32 00, 5702 39 10, 5702 41 00, 5702 42 00, 5702 49 10, 5702 51 00, 5702 52 00, ex 5702 59 00, 5702 91 00, 5702 92 00, ex 5702 99 00, 5703 10 00, 5703 20 11, 5703 20 19, 5703 20 91, 5703 20 99, 5703 30 11, 5703 30 19, 5703 30 51, 5703 30 59, 5703 30 91, 5703 30 99, 5703 90 00, 5704 10 00, 5704 90 00, 5705 00 10, 5705 00 30, ex 5705 00 90		
60	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelin, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto di croce ecc.), anche confezionati		
	5805 00 00		
61	Nastri, galloni e simili, nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), escluse le etichette e gli articoli simili della categoria 62 Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma		
	ex 5806 10 00, 5806 20 00, 5806 31 00, 5806 32 10, 5806 32 90, 5806 39 00, 5806 40 00		

(1)	(2)	(3)	(4)
62	Filati di ciniglia; filati spiralati (diversi dai filati metallizzati e dai filati di crine spiralati)		
	5606 00 91, 5606 00 99		
	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi (a macchina o a mano), in pezza, in strisce o in motivi		
	5804 10 11, 5804 10 19, 5804 10 90, 5804 21 10, 5804 21 90, 5804 29 10, 5804 29 90, 5804 30 00		
	Etichette, scudetti e simili, di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti		
	5807 10 10, 5807 10 90		
	Trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri manufatti ornamentali analoghi, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili		
	5808 10 00, 5808 90 00		
	Ricami in pezza, in strisce o in motivi		
	5810 10 10, 5810 10 90, 5810 91 10, 5810 91 90, 5810 92 10, 5810 92 90, 5810 99 10, 5810 99 90		
63	Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti, in peso, il 5 % o più di filati elastomeri e stoffe a maglia contenenti, in peso, il 5 % o più di fili di gomma		
	5906 91 00, ex 6002 40 00, 6002 90 00, ex 6004 10 00, 6004 90 00		
	Pizzi Rachel e stoffe a peli lunghi di fibre sintetiche		
	ex 6001 10 00, 6003 30 10, 6005 31 50, 6005 32 50, 6005 33 50, 6005 34 50		
65	Stoffe a maglia, diverse dai manufatti delle categorie 38 A e 63, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali		
	5606 00 10, ex 6001 10 00, 6001 21 00, 6001 22 00, 6001 29 10, 6001 91 10, 6001 91 30, 6001 91 50, 6001 91 90, 6001 92 10, 6001 92 30, 6001 92 50, 6001 92 90, 6001 99 10, ex 6002 40 00, 6003 10 00, 6003 20 00, 6003 30 90, 6003 40 00, ex 6004 10 00, 6005 10 00, 6005 21 00, 6005 22 00, 6005 23 00, 6005 24 00, 6005 31 90, 6005 32 90, 6005 33 90, 6005 34 90, 6005 41 00, 6005 42 00, 6005 43 00, 6005 44 00, 6006 10 00, 6006 21 00, 6006 22 00, 6006 23 00, 6006 24 00, 6006 31 90, 6006 32 90, 6006 33 90, 6006 34 90, 6006 41 00, 6006 42 00, 6006 43 00, 6006 44 00		
66	Coperte, escluse quelle a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali		
	6301 10 00, 6301 20 91, 6301 20 99, 6301 30 90, ex 6301 40 90, ex 6301 90 90		

GRUPPO III B

(1)	(2)	(3)	(4)
10	Guanti a maglia	17 paia	59
	6111 10 10, 6111 20 10, 6111 30 10, ex 6111 90 00, 6116 10 20, 6116 10 80, 6116 91 00, 6116 92 00, 6116 93 00, 6116 99 00		
67	Accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), a maglia; biancheria di qualsiasi tipo, a maglia; tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, a maglia; coperte a maglia; altri manufatti a maglia, comprese le parti di indumenti o di accessori di abbigliamento		
	5807 90 90, 6113 00 10, 6117 10 00, 6117 20 00, 6117 80 10, 6117 80 90, 6117 90 00, 6301 20 10, 6301 30 10, 6301 40 10, 6301 90 10, 6302 10 10, 6302 10 90, 6302 40 00, ex 6302 60 00, 6303 11 00, 6303 12 00, 6303 19 00, 6304 11 00, 6304 91 00, ex 6305 20 00, 6305 32 11, ex 6305 32 90, 6305 33 10, ex 6305 39 00, ex 6305 90 00, 6307 10 10, 6307 90 10		
67 a)	Di cui: sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti fabbricati con lamette e simili, di polietilene o di polipropilene		
	6305 32 11, 6305 33 10		
69	Sottovesti e sottogonne a maglia, per donna e per ragazza	7,8	128
	6108 11 00, 6108 19 00		
70	Calze-mutande ("collants"), di fibre sintetiche, di filati semplici meno di 67 decitex (6,7 tex)	30,4 paia	33
	6115 11 00, 6115 20 19		
	Calze da donna, di fibre sintetiche		
	6115 93 91		
72	Costumi, mutandine e slip da bagno, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	9,7	103
	6112 31 10, 6112 31 90, 6112 39 10, 6112 39 90, 6112 41 10, 6112 41 90, 6112 49 10, 6112 49 90, 6211 11 00, 6211 12 00		
74	Abiti a giacca, completi e insiemi, a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	1,54	650
	6104 11 00, 6104 12 00, 6104 13 00, ex 6104 19 00, 6104 21 00, 6104 22 00, 6104 23 00, ex 6104 29 00		
75	Vestiti, completi e insiemi a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	0,80	1 250
	6103 11 00, 6103 12 00, 6103 19 00, 6103 21 00, 6103 22 00, 6103 23 00, 6103 29 00		
84	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone, di fibre sintetiche o artificiali		
	6214 20 00, 6214 30 00, 6214 40 00, 6214 90 10		

(1)	(2)	(3)	(4)
85	Cravatte, cravatte a farfalla e fazzoletti a cravatta, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	17,9	56
	6215 20 00, 6215 90 00		
86	Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti e loro parti, anche a maglia	8,8	114
	6212 20 00, 6212 30 00, 6212 90 00		
87	Guanti, diversi da quelli a maglia		
	ex 6209 10 00, ex 6209 20 00, ex 6209 30 00, ex 6209 90 00, 6216 00 00		
88	Calze e calzini, esclusi quelli a maglia; altri accessori per oggetti di vestiario, parti di indumenti o di accessori per oggetti di vestiario, diversi da quelli per bambini piccoli ("bébés"), esclusi quelli a maglia		
	ex 6209 10 00, ex 6209 20 00, ex 6209 30 00, ex 6209 90 00, 6217 10 00, 6217 90 00		
90	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di fibre sintetiche		
	5607 41 00, 5607 49 11, 5607 49 19, 5607 49 90, 5607 50 11, 5607 50 19, 5607 50 30, 5607 50 90		
91	Tende		
	6306 21 00, 6306 22 00, 6306 29 00		
93	Sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti, diversi da quelli fabbricati con lamette e simili di polietilene o di polipropilene		
	ex 6305 20 00, ex 6305 32 90, ex 6305 39 00		
94	Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di larghezza non superiore a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili		
	5601 10 10, 5601 10 90, 5601 21 10, 5601 21 90, 5601 22 10, 5601 22 91, 5601 22 99, 5601 29 00, 5601 30 00		
95	Feltri e manufatti di feltro anche impregnati o spalmati, diversi da quelli per ricoprire i pavimenti		
	5602 10 19, 5602 10 31, 5602 10 39, 5602 10 90, 5602 21 00, 5602 29 90, 5602 90 00, ex 5807 90 10, ex 5905 00 70, 6210 10 10, 6307 90 91		
96	Stoffe non tessute e manufatti di stoffe non tessute, anche impregnati o spalmati		
	5603 11 10, 5603 11 90, 5603 12 10, 5603 12 90, 5603 13 10, 5603 13 90, 5603 14 10, 5603 14 90, 5603 91 10, 5603 91 90, 5603 92 10, 5603 92 90, 5603 93 10, 5603 93 90, 5603 94 10, 5603 94 90, ex 5807 90 10, ex 5905 00 70, 6210 10 91, 6210 10 99, ex 6301 40 90, ex 6301 90 90, 6302 22 10, 6302 32 10, 6302 53 10, 6302 93 10, 6303 92 10, 6303 99 10, ex 6304 19 90, ex 6304 93 00, ex 6304 99 00, ex 6305 32 90, ex 6305 39 00, 6307 10 30, ex 6307 90 99		

(1)	(2)	(3)	(4)
97	Reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde		
	5608 11 11, 5608 11 19, 5608 11 91, 5608 11 99, 5608 19 11, 5608 19 19, 5608 19 30, 5608 19 90, 5608 90 00		
98	Manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti, i manufatti di tessuto e i manufatti della categoria 97		
	5609 00 00, 5905 00 10		
99	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi usati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili, rigidi dei tipi usati per cappelleria		
	5901 10 00, 5901 90 00		
	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati		
	5904 10 00, 5904 90 00		
	Tessuti gommati diversi da quelli a maglia, esclusi quelli per pneumatici		
	5906 10 00, 5906 99 10, 5906 99 90		
	Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili, diversi da quelli della categoria 100		
	5907 00 10, 5907 00 90		
100	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie		
	5903 10 10, 5903 10 90, 5903 20 10, 5903 20 90, 5903 90 10, 5903 90 91, 5903 90 99		
101	Spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi da quelli di fibre sintetiche		
	ex 5607 90 90		
109	Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno		
	6306 11 00, 6306 12 00, 6306 19 00, 6306 31 00, 6306 39 00		
110	Materassi pneumatici, tessuti		
	6306 41 00, 6306 49 00		
111	Oggetti da campeggio, tessuti, diversi da quelli dei materassi pneumatici e dalle tende		
	6306 91 00, 6306 99 00		
112	Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114		
	6307 20 00, ex 6307 90 99		
113	Strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia		
	6307 10 90		

(1)	(2)	(3)	(4)
114	Tessuti e manufatti per usi tecnici		
	5902 10 10, 5902 10 90, 5902 20 10, 5902 20 90, 5902 90 10, 5902 90 90, 5908 00 00, 5909 00 10, 5909 00 90, 5910 00 00, 5911 10 00, ex 5911 20 00, 5911 31 11, 5911 31 19, 5911 31 90, 5911 32 10, 5911 32 90, 5911 40 00, 5911 90 10, 5911 90 90		

GRUPPO IV

(1)	(2)	(3)	(4)
115	Filati di lino o di ramiè		
	5306 10 10, 5306 10 30, 5306 10 50, 5306 10 90, 5306 20 10, 5306 20 90, 5308 90 12, 5308 90 19		
117	Tessuti di lino o di ramiè		
	5309 11 10, 5309 11 90, 5309 19 00, 5309 21 10, 5309 21 90, 5309 29 00, 5311 00 10, 5803 90 90, 5905 00 30		
118	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, di lino o di ramiè, esclusa quella a maglia		
	6302 29 10, 6302 39 10, 6302 39 30, 6302 52 00, ex 6302 59 00, 6302 92 00, ex 6302 99 00		
120	Tendine, tende e tende avvolgibili; mantovane e bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lino o di ramiè		
	ex 6303 99 90, 6304 19 30, ex 6304 99 00		
121	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di ramiè		
	ex 5607 90 90		
122	Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino, esclusi quelli a maglia		
	ex 6305 90 00		
123	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, tessuti, di lino o di ramiè, esclusi quelli in passamaneria		
	5801 90 10, ex 5801 90 90		
	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, di lino o di ramiè, esclusi quelli a maglia		
	6214 90 90		

GRUPPO V

(1)	(2)	(3)	(4)
124	Fibre sintetiche in fiocco		
	5501 11 00, 5501 20 00, 5501 30 00, 5501 90 10, 5501 90 90, 5503 10 10, 5503 10 90, 5503 20 00, 5503 30 00, 5503 40 00, 5503 90 10, 5503 90 90, 5505 10 10, 5505 10 30, 5505 10 50, 5505 10 70, 5505 10 90		
125 A	Filati di filamenti sintetici continui, non condizionati per la vendita al minuto, diversi da quelli della categoria 41		
	5402 41 00, 5402 42 00, 5402 43 00		
125 B	Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali		
	5404 10 10, 5404 10 90, 5404 90 11, 5404 90 19, 5404 90 90, ex 5604 20 00, ex 5604 90 00		
126	Fibre artificiali in fiocco		
	5502 00 10, 5502 00 40, 5502 00 80, 5504 10 00, 5504 90 00, 5505 20 00		
127 A	Filati di filamenti artificiali continui, non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati della categoria 42		
	5403 31 00, ex 5403 32 00, ex 5403 33 00		
127 B	Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili artificiali		
	5405 00 00, ex 5604 90 00		
128	Peli grossolani, cardati o pettinati		
	5105 40 00		
129	Filati di peli grossolani o di crine		
	5110 00 00		
130 A	Filati di seta, diversi dai filati di cascami di seta		
	5004 00 10, 5004 00 90, 5006 00 10		
130 B	Filati di seta, diversi da quelle della categoria 130 A; pelo di Messina (crine di Firenze)		
	5005 00 10, 5005 00 90, 5006 00 90, ex 5604 90 00		
131	Filati di altre fibre tessili vegetali		
	5308 90 90		
132	Filati di carta		
	5308 90 50		
133	Filati di canapa		
	5308 20 10, 5308 20 90		
134	Filati metallici		
	5605 00 00		

(1)	(2)	(3)	(4)
135	Tessuti di peli grossolani o di crine		
	5113 00 00		
136	Tessuti di seta o di cascami di seta		
	5007 10 00, 5007 20 11, 5007 20 19, 5007 20 21, 5007 20 31, 5007 20 39, 5007 20 41, 5007 20 51, 5007 20 59, 5007 20 61, 5007 20 69, 5007 20 71, 5007 90 10, 5007 90 30, 5007 90 50, 5007 90 90, 5803 90 10, ex 5905 00 90, ex 5911 20 00		
137	Velluti e felpe, tessuti e tessuti di ciniglia, nastri, galloni e simili di seta o di cascami di seta		
	ex 5801 90 90, ex 5806 10 00		
138	Tessuti di filati di carta e di altre fibre tessili, diversi dai tessuti di ramiè		
	5311 00 90, ex 5905 00 90		
139	Tessuti di fili di metallo o di filati tessili metallizzati		
	5809 00 00		
140	Stoffe a maglia di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre artificiali o sintetiche		
	ex 6001 10 00, 6001 29 90, 6001 99 90, 6003 90 00, 6005 90 00, 6006 90 00		
141	Coperte di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre tessili sintetiche o artificiali		
	ex 6301 90 90		
142	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di sisal, di altre fibre della famiglia delle agavi o della canapa di Manila		
	ex 5702 39 90, ex 5702 49 90, ex 5702 59 00, ex 5702 99 00, ex 5705 00 90		
144	Feltri di peli grossolani		
	5602 10 35, 5602 29 10		
145	Spago, corde e funi, anche intrecciati: di abaca (canapa di Manila) o di canapa		
	5607 90 00, ex 5607 90 90		
146 A	Spago per legare, per macchine agricole, in sisal e altre fibre della famiglia delle agavi		
	ex 5607 21 00		
146 B	Spago, corde e funi, in sisal e in altre fibre della famiglia delle agavi, diverse dai prodotti della categoria 146 A		
	ex 5607 21 00, 5607 29 10, 5607 29 90		
146 C	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303		
	5607 10 00		

(1)	(2)	(3)	(4)
147	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura) cascami di filatura e sfilacciati, diversi da quelli non cardati né pettinati		
	5003 90 00		
148 A	Filati di iuta e di altre fibre tessili liberiane della voce 5303		
	5307 10 10, 5307 10 90, 5307 20 00		
148 B	Filati di cocco		
	5308 10 00		
149	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza superiore a 150 cm		
	5310 10 90, ex 5310 90 00		
150	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza inferiore o uguale a 150 cm; sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane, diversi da quelli usati		
	5310 10 10, ex 5310 90 00, 5905 00 50, 6305 10 90		
151 A	Rivestimenti del suolo, di cocco		
	5702 20 00		
151 B	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili di iuta o di altre fibre tessili liberiane diversi dai tappeti "tufted" o "floccati"		
	ex 5702 39 90, ex 5702 49 90, ex 5702 59 00, ex 5702 99 00		
152	Feltri all'ago, di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non impregnati, né spalmati e non destinati a ricoprire i pavimenti		
	5602 10 11		
153	Sacchi e sacchetti da imballaggio usati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane alla voce 5303		
	6305 10 10		
154	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura		
	5001 00 00		
	Seta greggia (non torta)		
	5002 00 00		
	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura) cascami di filatura e sfilacciati, non cardati né pettinati		
	5003 10 00		
	Lane, non cardate né pettinate		
	5101 11 00, 5101 19 00, 5101 21 00, 5101 29 00, 5101 30 00		
	Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati		
	5102 11 00, 5102 19 10, 5102 19 30, 5102 19 40, 5102 19 90, 5102 20 00		

(1)	(2)	(3)	(4)
	Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati		
	5103 10 10, 5103 10 90, 5103 20 10, 5103 20 91, 5103 20 99, 5103 30 00		
	Sfilacciati di lana e di peli fini o grossolani		
	5104 00 00		
	Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)		
	5301 10 00, 5301 21 00, 5301 29 00, 5301 30 10, 5301 30 90		
	Ramiè ed altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate ma non filate; stoppe e cascami, diversi dalle fibre di cocco e di abaca della voce 5304		
	5305 90 00		
	Cotone non cardato né pettinato		
	5201 00 10, 5201 00 90		
	Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)		
	5202 10 00, 5202 91 00, 5202 99 00		
	Canapa (<i>Cannabis sativa</i> L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)		
	5302 10 00, 5302 90 00		
	Abaca (canapa di Manila o " <i>Musa textilis</i> Nee"), greggia o preparata ma non filata; stoppe e cascami di abaca (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)		
	5305 21 00, 5305 29 00		
	Iuta ed altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)		
	5303 10 00, 5303 90 00		
	Altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)		
	5304 10 00, 5304 90 00, 5305 11 00, 5305 19 00, 5305 90 00		
156	Bluse e pullover, a maglia, di seta o di cascami di seta, per donna o ragazza		
	6106 90 30, ex 6110 90 90		
157	Indumenti a maglia diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 156		
	6101 90 10, 6101 90 90, 6102 90 10, 6102 90 90, ex 6103 39 00, 6103 49 99, ex 6104 19 00, ex 6104 29 00, ex 6104 39 00, 6104 49 00, 6104 69 99, 6105 90 90, 6106 90 50, 6106 90 90, ex 6107 99 00, 6108 99 90, 6109 90 90, 6110 90 10, ex 6110 90 90, ex 6111 90 00, 6114 90 00		

(1)	(2)	(3)	(4)
159	Abiti, bluse e bluse-camicette, non a maglia, di seta o di cascami di seta		
	6204 49 10, 6206 10 00		
	Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili, non a maglia, di seta o di cascami di seta		
	6214 10 00		
	Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte di seta o di cascami di seta		
	6215 10 00		
160	Fazzoletti da naso e da taschino, di seta o di cascami di seta		
	6213 10 00		
161	Indumenti, non a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e dalla categoria 159		
	6201 19 00, 6201 99 00, 6202 19 00, 6202 99 00, 6203 19 90, 6203 29 90, 6203 39 90, 6203 49 90, 6204 19 90, 6204 29 90, 6204 39 90, 6204 49 90, 6204 59 90, 6204 69 90, 6205 90 10, 6205 90 90, 6206 90 10, 6206 90 90, ex 6211 20 00, 6211 39 00, 6211 49 00»		

ALLEGATO B

«ALLEGATO II

Limiti quantitativi di cui all'articolo 3, paragrafo 1

1	2	3	4	5	6
Categoria	Unità	Contingenti per il 2003 applicati fino all'entrata in vigore dell'accordo il 15 aprile 2003	2003	2004	2005
Gruppo I B					
4	1 000 pezzi	10 709	15 596	16 531	17 523
5	1 000 pezzi	3 551	5 172	5 482	5 811
6	1 000 pezzi	5 465	7 958	8 435	8 941
7	1 000 pezzi	3 003	4 376	4 638	4 916
8	1 000 pezzi	14 206	20 688	21 929	23 245
Gruppo II A					
9	tonnellate	982	982	1 041	1 103
20	tonnellate	255	255	270	287
39	tonnellate	244	244	259	274
Gruppo II B					
12	1 000 paia	3 096	3 096	3 282	3 479
13	1 000 pezzi	9 253	9 253	9 808	10 397
14	1 000 pezzi	493	493	523	554
15	1 000 pezzi	550	891	944	1 001
18	tonnellate	968	1 502	1 593	1 688
21	1 000 pezzi	20 837	20 837	22 087	23 412
26	1 000 pezzi	1 256	1 952	2 069	2 193
28	1 000 pezzi	3 881	6 029	6 391	6 774
29	1 000 pezzi	381	631	669	709
31	1 000 pezzi	4 372	7 427	7 873	8 345
68	tonnellate	473	730	773	820
73	1 000 pezzi	1 159	1 765	1 871	1 983
76	tonnellate	1 259	1 918	2 034	2 156
78	tonnellate	1 311	1 910	2 024	2 146
83	tonnellate	436	636	674	715
Gruppo III A					
35	tonnellate	671	1 021	1 082	1 147
41	tonnellate	809	1 237	1 311	1 390
Gruppo III B					
10	1 000 paia	6 160	6 160	6 530	6 921
97	tonnellate	224	346	366	388

1	2	3	4	5	6
Categoria	Unità	Contingenti per il 2003 applicati fino all'entrata in vigore dell'accordo il 15 aprile 2003	2003	2004	2005
Gruppo IV					
118	tonnellate	277	277	294	311
Gruppo V					
161	tonnellate	248	386	409	434»

ALLEGATO C ⁽¹⁾

Codice SA6	2003	2004	2005
500400	12 %	10 %	7 %
500500	12 %	10 %	7 %
500600	12 %	10 %	7 %
500710	20 %	16 %	12 %
500720	20 %	16 %	12 %
500790	20 %	16 %	12 %
510400	7 %	6 %	5 %
510510	7 %	6 %	5 %
510521	7 %	6 %	5 %
510529	7 %	6 %	5 %
510531	7 %	6 %	5 %
510539	7 %	6 %	5 %
510540	7 %	6 %	5 %
510610	12 %	10 %	7 %
510620	12 %	10 %	7 %
510710	12 %	10 %	7 %
510720	12 %	10 %	7 %
510810	12 %	10 %	7 %
510820	12 %	10 %	7 %
510910	12 %	10 %	7 %
510990	12 %	10 %	7 %
511000	12 %	10 %	7 %
511111	20 %	16 %	12 %
511119	20 %	16 %	12 %
511120	20 %	16 %	12 %
511130	20 %	16 %	12 %
511190	20 %	16 %	12 %
511211	20 %	16 %	12 %
511219	20 %	16 %	12 %
511220	20 %	16 %	12 %
511230	20 %	16 %	12 %
511290	20 %	16 %	12 %
511300	20 %	16 %	12 %
520411	12 %	10 %	7 %
520419	12 %	10 %	7 %

Codice SA6	2003	2004	2005
520420	12 %	10 %	7 %
520511	12 %	10 %	7 %
520512	12 %	10 %	7 %
520513	12 %	10 %	7 %
520514	12 %	10 %	7 %
520515	12 %	10 %	7 %
520521	12 %	10 %	7 %
520522	12 %	10 %	7 %
520523	12 %	10 %	7 %
520524	12 %	10 %	7 %
520526	12 %	10 %	7 %
520527	12 %	10 %	7 %
520528	12 %	10 %	7 %
520531	12 %	10 %	7 %
520532	12 %	10 %	7 %
520533	12 %	10 %	7 %
520534	12 %	10 %	7 %
520535	12 %	10 %	7 %
520541	12 %	10 %	7 %
520542	12 %	10 %	7 %
520543	12 %	10 %	7 %
520544	12 %	10 %	7 %
520546	12 %	10 %	7 %
520547	12 %	10 %	7 %
520548	12 %	10 %	7 %
520611	12 %	10 %	7 %
520612	12 %	10 %	7 %
520613	12 %	10 %	7 %
520614	12 %	10 %	7 %
520615	12 %	10 %	7 %
520621	12 %	10 %	7 %
520622	12 %	10 %	7 %
520623	12 %	10 %	7 %
520624	12 %	10 %	7 %
520625	12 %	10 %	7 %

Codice SA6	2003	2004	2005
520631	12 %	10 %	7 %
520632	12 %	10 %	7 %
520633	12 %	10 %	7 %
520634	12 %	10 %	7 %
520635	12 %	10 %	7 %
520641	12 %	10 %	7 %
520642	12 %	10 %	7 %
520643	12 %	10 %	7 %
520644	12 %	10 %	7 %
520645	12 %	10 %	7 %
520710	12 %	10 %	7 %
520790	12 %	10 %	7 %
520811	20 %	16 %	12 %
520812	20 %	16 %	12 %
520813	20 %	16 %	12 %
520819	20 %	16 %	12 %
520821	20 %	16 %	12 %
520822	20 %	16 %	12 %
520823	20 %	16 %	12 %
520829	20 %	16 %	12 %
520831	20 %	16 %	12 %
520832	20 %	16 %	12 %
520833	20 %	16 %	12 %
520839	20 %	16 %	12 %
520841	20 %	16 %	12 %
520842	20 %	16 %	12 %
520843	20 %	16 %	12 %
520849	20 %	16 %	12 %
520851	20 %	16 %	12 %
520852	20 %	16 %	12 %

⁽¹⁾ Codici SA di cui al presente allegato fanno riferimento ai codici indicati nella Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, modificata da ultimo dalla raccomandazione del 25 giugno 1999 del Consiglio di cooperazione doganale (il Vietnam è membro dell'Organizzazione mondiale delle dogane).

Codice SA6	2003	2004	2005
520853	20 %	16 %	12 %
520859	20 %	16 %	12 %
520911	20 %	16 %	12 %
520912	20 %	16 %	12 %
520919	20 %	16 %	12 %
520921	20 %	16 %	12 %
520922	20 %	16 %	12 %
520929	20 %	16 %	12 %
520931	20 %	16 %	12 %
520932	20 %	16 %	12 %
520939	20 %	16 %	12 %
520941	20 %	16 %	12 %
520942	20 %	16 %	12 %
520943	20 %	16 %	12 %
520949	20 %	16 %	12 %
520951	20 %	16 %	12 %
520952	20 %	16 %	12 %
520959	20 %	16 %	12 %
521011	20 %	16 %	12 %
521012	20 %	16 %	12 %
521019	20 %	16 %	12 %
521021	20 %	16 %	12 %
521022	20 %	16 %	12 %
521029	20 %	16 %	12 %
521031	20 %	16 %	12 %
521032	20 %	16 %	12 %
521039	20 %	16 %	12 %
521041	20 %	16 %	12 %
521042	20 %	16 %	12 %
521049	20 %	16 %	12 %
521051	20 %	16 %	12 %
521052	20 %	16 %	12 %
521059	20 %	16 %	12 %
521111	20 %	16 %	12 %
521112	20 %	16 %	12 %
521119	20 %	16 %	12 %
521121	20 %	16 %	12 %
521122	20 %	16 %	12 %
521129	20 %	16 %	12 %

Codice SA6	2003	2004	2005
521131	20 %	16 %	12 %
521132	20 %	16 %	12 %
521139	20 %	16 %	12 %
521141	20 %	16 %	12 %
521142	20 %	16 %	12 %
521143	20 %	16 %	12 %
521149	20 %	16 %	12 %
521151	20 %	16 %	12 %
521152	20 %	16 %	12 %
521159	20 %	16 %	12 %
521211	20 %	16 %	12 %
521212	20 %	16 %	12 %
521213	20 %	16 %	12 %
521214	20 %	16 %	12 %
521215	20 %	16 %	12 %
521221	20 %	16 %	12 %
521222	20 %	16 %	12 %
521223	20 %	16 %	12 %
521224	20 %	16 %	12 %
521225	20 %	16 %	12 %
530310	7 %	6 %	5 %
530390	7 %	6 %	5 %
530410	7 %	6 %	5 %
530490	7 %	6 %	5 %
530511	7 %	6 %	5 %
530519	7 %	6 %	5 %
530521	7 %	6 %	5 %
530529	7 %	6 %	5 %
530590	7 %	6 %	5 %
530610	12 %	10 %	7 %
530620	12 %	10 %	7 %
530710	12 %	10 %	7 %
530720	12 %	10 %	7 %
530810	12 %	10 %	7 %
530820	12 %	10 %	7 %
530890	12 %	10 %	7 %
530911	20 %	16 %	12 %
530919	20 %	16 %	12 %
530921	20 %	16 %	12 %

Codice SA6	2003	2004	2005
530929	20 %	16 %	12 %
531010	20 %	16 %	12 %
531090	20 %	16 %	12 %
531100	20 %	16 %	12 %
540110	12 %	10 %	7 %
540120	12 %	10 %	7 %
540210	12 %	10 %	7 %
540220	12 %	10 %	7 %
540231	12 %	10 %	7 %
540232	12 %	10 %	7 %
540233	12 %	10 %	7 %
540239	12 %	10 %	7 %
540241	12 %	10 %	7 %
540242	12 %	10 %	7 %
540243	12 %	10 %	7 %
540249	12 %	10 %	7 %
540251	12 %	10 %	7 %
540252	12 %	10 %	7 %
540259	12 %	10 %	7 %
540261	12 %	10 %	7 %
540262	12 %	10 %	7 %
540269	12 %	10 %	7 %
540310	12 %	10 %	7 %
540320	12 %	10 %	7 %
540331	12 %	10 %	7 %
540332	12 %	10 %	7 %
540333	12 %	10 %	7 %
540339	12 %	10 %	7 %
540341	12 %	10 %	7 %
540342	12 %	10 %	7 %
540349	12 %	10 %	7 %
540410	12 %	10 %	7 %

Codice SA6	2003	2004	2005
540490	12 %	10 %	7 %
540500	12 %	10 %	7 %
540610	12 %	10 %	7 %
540620	12 %	10 %	7 %
540710	20 %	16 %	12 %
540720	20 %	16 %	12 %
540730	20 %	16 %	12 %
540741	20 %	16 %	12 %
540742	20 %	16 %	12 %
540743	20 %	16 %	12 %
540744	20 %	16 %	12 %
540751	20 %	16 %	12 %
540752	20 %	16 %	12 %
540753	20 %	16 %	12 %
540754	20 %	16 %	12 %
540761	20 %	16 %	12 %
540769	20 %	16 %	12 %
540771	20 %	16 %	12 %
540772	20 %	16 %	12 %
540773	20 %	16 %	12 %
540774	20 %	16 %	12 %
540781	20 %	16 %	12 %
540782	20 %	16 %	12 %
540783	20 %	16 %	12 %
540784	20 %	16 %	12 %
540791	20 %	16 %	12 %
540792	20 %	16 %	12 %
540793	20 %	16 %	12 %
540794	20 %	16 %	12 %
540810	20 %	16 %	12 %
540821	20 %	16 %	12 %
540822	20 %	16 %	12 %
540823	20 %	16 %	12 %
540824	20 %	16 %	12 %
540831	20 %	16 %	12 %
540832	20 %	16 %	12 %
540833	20 %	16 %	12 %
540834	20 %	16 %	12 %
550110	7 %	6 %	5 %

Codice SA6	2003	2004	2005
550120	7 %	6 %	5 %
550130	7 %	6 %	5 %
550190	7 %	6 %	5 %
550200	7 %	6 %	5 %
550310	7 %	6 %	5 %
550320	7 %	6 %	5 %
550330	7 %	6 %	5 %
550340	7 %	6 %	5 %
550390	7 %	6 %	5 %
550410	7 %	6 %	5 %
550490	7 %	6 %	5 %
550510	7 %	6 %	5 %
550520	7 %	6 %	5 %
550610	7 %	6 %	5 %
550620	7 %	6 %	5 %
550630	7 %	6 %	5 %
550690	7 %	6 %	5 %
550700	7 %	6 %	5 %
550810	12 %	10 %	7 %
550820	12 %	10 %	7 %
550911	12 %	10 %	7 %
550912	12 %	10 %	7 %
550921	12 %	10 %	7 %
550922	12 %	10 %	7 %
550931	12 %	10 %	7 %
550932	12 %	10 %	7 %
550941	12 %	10 %	7 %
550942	12 %	10 %	7 %
550951	12 %	10 %	7 %
550952	12 %	10 %	7 %
550953	12 %	10 %	7 %
550959	12 %	10 %	7 %
550961	12 %	10 %	7 %
550962	12 %	10 %	7 %
550969	12 %	10 %	7 %
550991	12 %	10 %	7 %
550992	12 %	10 %	7 %
550999	12 %	10 %	7 %
551011	12 %	10 %	7 %

Codice SA6	2003	2004	2005
551012	12 %	10 %	7 %
551020	12 %	10 %	7 %
551030	12 %	10 %	7 %
551090	12 %	10 %	7 %
551110	12 %	10 %	7 %
551120	12 %	10 %	7 %
551130	12 %	10 %	7 %
551211	20 %	16 %	12 %
551219	20 %	16 %	12 %
551221	20 %	16 %	12 %
551229	20 %	16 %	12 %
551291	20 %	16 %	12 %
551299	20 %	16 %	12 %
551311	20 %	16 %	12 %
551312	20 %	16 %	12 %
551313	20 %	16 %	12 %
551319	20 %	16 %	12 %
551321	20 %	16 %	12 %
551322	20 %	16 %	12 %
551323	20 %	16 %	12 %
551329	20 %	16 %	12 %
551331	20 %	16 %	12 %
551332	20 %	16 %	12 %
551333	20 %	16 %	12 %
551339	20 %	16 %	12 %
551341	20 %	16 %	12 %
551342	20 %	16 %	12 %
551343	20 %	16 %	12 %
551349	20 %	16 %	12 %
551411	20 %	16 %	12 %
551412	20 %	16 %	12 %
551413	20 %	16 %	12 %

Codice SA6	2003	2004	2005
551419	20 %	16 %	12 %
551421	20 %	16 %	12 %
551422	20 %	16 %	12 %
551423	20 %	16 %	12 %
551429	20 %	16 %	12 %
551431	20 %	16 %	12 %
551432	20 %	16 %	12 %
551433	20 %	16 %	12 %
551439	20 %	16 %	12 %
551441	20 %	16 %	12 %
551442	20 %	16 %	12 %
551443	20 %	16 %	12 %
551449	20 %	16 %	12 %
551511	20 %	16 %	12 %
551512	20 %	16 %	12 %
551513	20 %	16 %	12 %
551519	20 %	16 %	12 %
551521	20 %	16 %	12 %
551522	20 %	16 %	12 %
551529	20 %	16 %	12 %
551591	20 %	16 %	12 %
551592	20 %	16 %	12 %
551599	20 %	16 %	12 %
551611	20 %	16 %	12 %
551612	20 %	16 %	12 %
551613	20 %	16 %	12 %
551614	20 %	16 %	12 %
551621	20 %	16 %	12 %
551622	20 %	16 %	12 %
551623	20 %	16 %	12 %
551624	20 %	16 %	12 %
551631	20 %	16 %	12 %
551632	20 %	16 %	12 %
551633	20 %	16 %	12 %
551634	20 %	16 %	12 %
551641	20 %	16 %	12 %
551642	20 %	16 %	12 %
551643	20 %	16 %	12 %
551644	20 %	16 %	12 %

Codice SA6	2003	2004	2005
551691	20 %	16 %	12 %
551692	20 %	16 %	12 %
551693	20 %	16 %	12 %
551694	20 %	16 %	12 %
560110	12 %	10 %	7 %
560121	12 %	10 %	7 %
560122	12 %	10 %	7 %
560129	12 %	10 %	7 %
560130	12 %	10 %	7 %
560210	20 %	16 %	12 %
560221	20 %	16 %	12 %
560229	20 %	16 %	12 %
560290	20 %	16 %	12 %
560311	20 %	16 %	12 %
560312	20 %	16 %	12 %
560313	20 %	16 %	12 %
560314	20 %	16 %	12 %
560391	20 %	16 %	12 %
560392	20 %	16 %	12 %
560393	20 %	16 %	12 %
560394	20 %	16 %	12 %
560410	12 %	10 %	7 %
560420	12 %	10 %	7 %
560490	12 %	10 %	7 %
560500	12 %	10 %	7 %
560600	20 %	16 %	12 %
560710	20 %	16 %	12 %
560721	20 %	16 %	12 %
560729	20 %	16 %	12 %
560741	20 %	16 %	12 %
560749	20 %	16 %	12 %
560750	20 %	16 %	12 %
560790	20 %	16 %	12 %
560811	20 %	16 %	12 %
560819	20 %	16 %	12 %
560890	20 %	16 %	12 %
560900	20 %	16 %	12 %
570110	20 %	16 %	12 %
570190	20 %	16 %	12 %

Codice SA6	2003	2004	2005
570210	20 %	16 %	12 %
570220	20 %	16 %	12 %
570231	20 %	16 %	12 %
570232	20 %	16 %	12 %
570239	20 %	16 %	12 %
570241	20 %	16 %	12 %
570242	20 %	16 %	12 %
570249	20 %	16 %	12 %
570251	20 %	16 %	12 %
570252	20 %	16 %	12 %
570259	20 %	16 %	12 %
570291	20 %	16 %	12 %
570292	20 %	16 %	12 %
570299	20 %	16 %	12 %
570310	20 %	16 %	12 %
570320	20 %	16 %	12 %
570330	20 %	16 %	12 %
570390	20 %	16 %	12 %
570410	20 %	16 %	12 %
570490	20 %	16 %	12 %
570500	20 %	16 %	12 %
580110	20 %	16 %	12 %
580121	20 %	16 %	12 %
580122	20 %	16 %	12 %
580123	20 %	16 %	12 %
580124	20 %	16 %	12 %
580125	20 %	16 %	12 %
580126	20 %	16 %	12 %
580131	20 %	16 %	12 %
580132	20 %	16 %	12 %
580133	20 %	16 %	12 %
580134	20 %	16 %	12 %

Codice SA6	2003	2004	2005
580135	20 %	16 %	12 %
580136	20 %	16 %	12 %
580190	20 %	16 %	12 %
580211	20 %	16 %	12 %
580219	20 %	16 %	12 %
580220	20 %	16 %	12 %
580230	20 %	16 %	12 %
580310	20 %	16 %	12 %
580390	20 %	16 %	12 %
580410	20 %	16 %	12 %
580421	20 %	16 %	12 %
580429	20 %	16 %	12 %
580430	20 %	16 %	12 %
580500	20 %	16 %	12 %
580610	20 %	16 %	12 %
580620	20 %	16 %	12 %
580631	20 %	16 %	12 %
580632	20 %	16 %	12 %
580639	20 %	16 %	12 %
580640	20 %	16 %	12 %
580710	20 %	16 %	12 %
580790	20 %	16 %	12 %
580810	20 %	16 %	12 %
580890	20 %	16 %	12 %
580900	20 %	16 %	12 %
581010	20 %	16 %	12 %
581091	20 %	16 %	12 %
581092	20 %	16 %	12 %
581099	20 %	16 %	12 %
581100	20 %	16 %	12 %
590110	20 %	16 %	12 %
590190	20 %	16 %	12 %
590210	20 %	16 %	12 %
590220	20 %	16 %	12 %
590290	20 %	16 %	12 %
590310	20 %	16 %	12 %
590320	20 %	16 %	12 %
590390	20 %	16 %	12 %
590410	20 %	16 %	12 %

Codice SA6	2003	2004	2005
590490	20 %	16 %	12 %
590500	20 %	16 %	12 %
590610	20 %	16 %	12 %
590691	20 %	16 %	12 %
590699	20 %	16 %	12 %
590700	20 %	16 %	12 %
590800	20 %	16 %	12 %
590900	20 %	16 %	12 %
591000	20 %	16 %	12 %
591110	20 %	16 %	12 %
591120	20 %	16 %	12 %
591131	20 %	16 %	12 %
591132	20 %	16 %	12 %
591140	20 %	16 %	12 %
591190	20 %	16 %	12 %
600110	20 %	16 %	12 %
600121	20 %	16 %	12 %
600122	20 %	16 %	12 %
600129	20 %	16 %	12 %
600191	20 %	16 %	12 %
600192	20 %	16 %	12 %
600199	20 %	16 %	12 %
600240	20 %	16 %	12 %
600290	20 %	16 %	12 %
600310	20 %	16 %	12 %
600320	20 %	16 %	12 %
600330	20 %	16 %	12 %
600340	20 %	16 %	12 %
600390	20 %	16 %	12 %
600410	20 %	16 %	12 %
600490	20 %	16 %	12 %
600510	20 %	16 %	12 %
600521	20 %	16 %	12 %
600522	20 %	16 %	12 %
600523	20 %	16 %	12 %
600524	20 %	16 %	12 %
600531	20 %	16 %	12 %
600532	20 %	16 %	12 %
600533	20 %	16 %	12 %

Codice SA6	2003	2004	2005
600534	20 %	16 %	12 %
600541	20 %	16 %	12 %
600542	20 %	16 %	12 %
600543	20 %	16 %	12 %
600544	20 %	16 %	12 %
600590	20 %	16 %	12 %
600610	20 %	16 %	12 %
600621	20 %	16 %	12 %
600622	20 %	16 %	12 %
600623	20 %	16 %	12 %
600624	20 %	16 %	12 %
600631	20 %	16 %	12 %
600632	20 %	16 %	12 %
600633	20 %	16 %	12 %
600634	20 %	16 %	12 %
600641	20 %	16 %	12 %
600642	20 %	16 %	12 %
600643	20 %	16 %	12 %
600644	20 %	16 %	12 %
600690	20 %	16 %	12 %
610110	30 %	25 %	20 %
610120	30 %	25 %	20 %
610130	30 %	25 %	20 %
610190	30 %	25 %	20 %
610210	30 %	25 %	20 %
610220	30 %	25 %	20 %
610230	30 %	25 %	20 %
610290	30 %	25 %	20 %
610311	30 %	25 %	20 %
610312	30 %	25 %	20 %
610319	30 %	25 %	20 %
610321	30 %	25 %	20 %

Codice SA6	2003	2004	2005
610322	30 %	25 %	20 %
610323	30 %	25 %	20 %
610329	30 %	25 %	20 %
610331	30 %	25 %	20 %
610332	30 %	25 %	20 %
610333	30 %	25 %	20 %
610339	30 %	25 %	20 %
610341	30 %	25 %	20 %
610342	30 %	25 %	20 %
610343	30 %	25 %	20 %
610349	30 %	25 %	20 %
610411	30 %	25 %	20 %
610412	30 %	25 %	20 %
610413	30 %	25 %	20 %
610419	30 %	25 %	20 %
610421	30 %	25 %	20 %
610422	30 %	25 %	20 %
610423	30 %	25 %	20 %
610429	30 %	25 %	20 %
610431	30 %	25 %	20 %
610432	30 %	25 %	20 %
610433	30 %	25 %	20 %
610439	30 %	25 %	20 %
610441	30 %	25 %	20 %
610442	30 %	25 %	20 %
610443	30 %	25 %	20 %
610444	30 %	25 %	20 %
610449	30 %	25 %	20 %
610451	30 %	25 %	20 %
610452	30 %	25 %	20 %
610453	30 %	25 %	20 %
610459	30 %	25 %	20 %
610461	30 %	25 %	20 %
610462	30 %	25 %	20 %
610463	30 %	25 %	20 %
610469	30 %	25 %	20 %
610510	30 %	25 %	20 %
610520	30 %	25 %	20 %
610590	30 %	25 %	20 %

Codice SA6	2003	2004	2005
610610	30 %	25 %	20 %
610620	30 %	25 %	20 %
610690	30 %	25 %	20 %
610711	30 %	25 %	20 %
610712	30 %	25 %	20 %
610719	30 %	25 %	20 %
610721	30 %	25 %	20 %
610722	30 %	25 %	20 %
610729	30 %	25 %	20 %
610791	30 %	25 %	20 %
610792	30 %	25 %	20 %
610799	30 %	25 %	20 %
610811	30 %	25 %	20 %
610819	30 %	25 %	20 %
610821	30 %	25 %	20 %
610822	30 %	25 %	20 %
610829	30 %	25 %	20 %
610831	30 %	25 %	20 %
610832	30 %	25 %	20 %
610839	30 %	25 %	20 %
610891	30 %	25 %	20 %
610892	30 %	25 %	20 %
610899	30 %	25 %	20 %
610910	30 %	25 %	20 %
610990	30 %	25 %	20 %
611011	30 %	25 %	20 %
611012	30 %	25 %	20 %
611019	30 %	25 %	20 %
611020	30 %	25 %	20 %
611030	30 %	25 %	20 %
611090	30 %	25 %	20 %
611110	30 %	25 %	20 %
611120	30 %	25 %	20 %
611130	30 %	25 %	20 %
611190	30 %	25 %	20 %
611211	30 %	25 %	20 %
611212	30 %	25 %	20 %
611219	30 %	25 %	20 %
611220	30 %	25 %	20 %

Codice SA6	2003	2004	2005
611231	30 %	25 %	20 %
611239	30 %	25 %	20 %
611241	30 %	25 %	20 %
611249	30 %	25 %	20 %
611300	30 %	25 %	20 %
611410	30 %	25 %	20 %
611420	30 %	25 %	20 %
611430	30 %	25 %	20 %
611490	30 %	25 %	20 %
611511	30 %	25 %	20 %
611512	30 %	25 %	20 %
611519	30 %	25 %	20 %
611520	30 %	25 %	20 %
611591	30 %	25 %	20 %
611592	30 %	25 %	20 %
611593	30 %	25 %	20 %
611599	30 %	25 %	20 %
611610	30 %	25 %	20 %
611691	30 %	25 %	20 %
611692	30 %	25 %	20 %
611693	30 %	25 %	20 %
611699	30 %	25 %	20 %
611710	30 %	25 %	20 %
611720	30 %	25 %	20 %
611780	30 %	25 %	20 %
611790	30 %	25 %	20 %
620111	30 %	25 %	20 %
620112	30 %	25 %	20 %
620113	30 %	25 %	20 %
620119	30 %	25 %	20 %
620191	30 %	25 %	20 %
620192	30 %	25 %	20 %

Codice SA6	2003	2004	2005
620193	30 %	25 %	20 %
620199	30 %	25 %	20 %
620211	30 %	25 %	20 %
620212	30 %	25 %	20 %
620213	30 %	25 %	20 %
620219	30 %	25 %	20 %
620291	30 %	25 %	20 %
620292	30 %	25 %	20 %
620293	30 %	25 %	20 %
620299	30 %	25 %	20 %
620311	30 %	25 %	20 %
620312	30 %	25 %	20 %
620319	30 %	25 %	20 %
620321	30 %	25 %	20 %
620322	30 %	25 %	20 %
620323	30 %	25 %	20 %
620329	30 %	25 %	20 %
620331	30 %	25 %	20 %
620332	30 %	25 %	20 %
620333	30 %	25 %	20 %
620339	30 %	25 %	20 %
620341	30 %	25 %	20 %
620342	30 %	25 %	20 %
620343	30 %	25 %	20 %
620349	30 %	25 %	20 %
620411	30 %	25 %	20 %
620412	30 %	25 %	20 %
620413	30 %	25 %	20 %
620419	30 %	25 %	20 %
620421	30 %	25 %	20 %
620422	30 %	25 %	20 %
620423	30 %	25 %	20 %
620429	30 %	25 %	20 %
620431	30 %	25 %	20 %
620432	30 %	25 %	20 %
620433	30 %	25 %	20 %
620439	30 %	25 %	20 %
620441	30 %	25 %	20 %
620442	30 %	25 %	20 %

Codice SA6	2003	2004	2005
620443	30 %	25 %	20 %
620444	30 %	25 %	20 %
620449	30 %	25 %	20 %
620451	30 %	25 %	20 %
620452	30 %	25 %	20 %
620453	30 %	25 %	20 %
620459	30 %	25 %	20 %
620461	30 %	25 %	20 %
620462	30 %	25 %	20 %
620463	30 %	25 %	20 %
620469	30 %	25 %	20 %
620510	30 %	25 %	20 %
620520	30 %	25 %	20 %
620530	30 %	25 %	20 %
620590	30 %	25 %	20 %
620610	30 %	25 %	20 %
620620	30 %	25 %	20 %
620630	30 %	25 %	20 %
620640	30 %	25 %	20 %
620690	30 %	25 %	20 %
620711	30 %	25 %	20 %
620719	30 %	25 %	20 %
620721	30 %	25 %	20 %
620722	30 %	25 %	20 %
620729	30 %	25 %	20 %
620791	30 %	25 %	20 %
620792	30 %	25 %	20 %
620799	30 %	25 %	20 %
620811	30 %	25 %	20 %
620819	30 %	25 %	20 %
620821	30 %	25 %	20 %
620822	30 %	25 %	20 %
620829	30 %	25 %	20 %
620891	30 %	25 %	20 %
620892	30 %	25 %	20 %
620899	30 %	25 %	20 %
620910	30 %	25 %	20 %
620920	30 %	25 %	20 %
620930	30 %	25 %	20 %

Codice SA6	2003	2004	2005
620990	30 %	25 %	20 %
621010	30 %	25 %	20 %
621020	30 %	25 %	20 %
621030	30 %	25 %	20 %
621040	30 %	25 %	20 %
621050	30 %	25 %	20 %
621111	30 %	25 %	20 %
621112	30 %	25 %	20 %
621120	30 %	25 %	20 %
621131	30 %	25 %	20 %
621132	30 %	25 %	20 %
621133	30 %	25 %	20 %
621139	30 %	25 %	20 %
621141	30 %	25 %	20 %
621142	30 %	25 %	20 %
621143	30 %	25 %	20 %
621149	30 %	25 %	20 %
621210	30 %	25 %	20 %
621220	30 %	25 %	20 %
621230	30 %	25 %	20 %
621290	30 %	25 %	20 %
621310	30 %	25 %	20 %
621320	30 %	25 %	20 %
621390	30 %	25 %	20 %
621410	30 %	25 %	20 %
621420	30 %	25 %	20 %
621430	30 %	25 %	20 %
621440	30 %	25 %	20 %
621490	30 %	25 %	20 %
621510	30 %	25 %	20 %
621520	30 %	25 %	20 %
621590	30 %	25 %	20 %

Codice SA6	2003	2004	2005
621600	30 %	25 %	20 %
621710	30 %	25 %	20 %
621790	30 %	25 %	20 %
630110	30 %	25 %	20 %
630120	30 %	25 %	20 %
630130	30 %	25 %	20 %
630140	30 %	25 %	20 %
630190	30 %	25 %	20 %
630210	30 %	25 %	20 %
630221	30 %	25 %	20 %
630222	30 %	25 %	20 %
630229	30 %	25 %	20 %
630231	30 %	25 %	20 %
630232	30 %	25 %	20 %
630239	30 %	25 %	20 %
630240	30 %	25 %	20 %
630251	30 %	25 %	20 %
630252	30 %	25 %	20 %
630253	30 %	25 %	20 %
630259	30 %	25 %	20 %

Codice SA6	2003	2004	2005
630260	30 %	25 %	20 %
630291	30 %	25 %	20 %
630292	30 %	25 %	20 %
630293	30 %	25 %	20 %
630299	30 %	25 %	20 %
630311	30 %	25 %	20 %
630312	30 %	25 %	20 %
630319	30 %	25 %	20 %
630391	30 %	25 %	20 %
630392	30 %	25 %	20 %
630399	30 %	25 %	20 %
630411	30 %	25 %	20 %
630419	30 %	25 %	20 %
630491	30 %	25 %	20 %
630492	30 %	25 %	20 %
630493	30 %	25 %	20 %
630499	30 %	25 %	20 %
630510	30 %	25 %	20 %
630520	30 %	25 %	20 %
630532	30 %	25 %	20 %

Codice SA6	2003	2004	2005
630533	30 %	25 %	20 %
630539	30 %	25 %	20 %
630590	30 %	25 %	20 %
630611	30 %	25 %	20 %
630612	30 %	25 %	20 %
630619	30 %	25 %	20 %
630621	30 %	25 %	20 %
630622	30 %	25 %	20 %
630629	30 %	25 %	20 %
630631	30 %	25 %	20 %
630639	30 %	25 %	20 %
630641	30 %	25 %	20 %
630649	30 %	25 %	20 %
630691	30 %	25 %	20 %
630699	30 %	25 %	20 %
630710	30 %	25 %	20 %
630720	30 %	25 %	20 %
630790	30 %	25 %	20 %
630800	30 %	25 %	20 %

ALLEGATO D

Verbale concordato

Nel quadro dell'accordo in forma di scambio di lettere sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam siglato a Hanoi il 15 febbraio 2003, e con particolare riferimento all'articolo 3, paragrafo 9, le parti hanno concordato di astenersi dall'applicazione di qualsiasi misura non tariffaria contraria alle norme dell'OMC che possa ostacolare il commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento, dei vini e delle bevande spiritose e delle piastrelle in ceramica. Di seguito viene fornito un elenco non esaustivo di tali misure:

- qualsiasi dazio doganale supplementare sull'importazione o sulla vendita di prodotti originari dell'UE o del Vietnam oltre ai dazi doganali previsti dell'accordo, e tutti gli oneri connessi all'importazione o all'esportazione superiori al costo approssimativo dei servizi prestati,
- qualsiasi imposta superiore a quelle applicate alla produzione o alla vendita di prodotti nazionali equivalenti,
- regolamenti o norme tecnici, o norme, procedure e pratiche di valutazione della conformità o di certificazione che vadano al di là degli obiettivi per i quali vengono applicati,
- tutti i prezzi minimi all'importazione o i valori indicativi derivanti dall'applicazione effettiva di prezzi minimi o di prezzi arbitrari e fittizi e tutte le norme, procedure e pratiche di valutazione in dogana tali da creare ostacoli agli scambi,
- norme, procedure o pratiche per le ispezioni pre-imbarco che siano discriminatorie, non trasparenti, eccessivamente lunghe o complesse; imposizione di controlli doganali per lo sdoganamento di merci già sottoposte a ispezioni pre-imbarco,
- norme, procedure o pratiche che risultino eccessivamente complesse, costose o arbitrarie per la certificazione dell'origine dei prodotti, o che impongano di spedire direttamente le merci dal paese di origine al paese di destinazione,
- requisiti, norme, procedure e pratiche per la concessione non automatica, discrezionale o di altra natura delle licenze, che impongano oneri eccessivi o che abbiano effetti restrittivi sulle importazioni; in particolare le domande di licenze automatiche presentate in forma adeguata e completa dovrebbero essere approvate immediatamente, nella misura del possibile dal punto di vista amministrativo, e comunque entro 10 giorni lavorativi,
- requisiti o pratiche in materia di marcatura, etichettatura, descrizione della composizione dei prodotti o descrizione della fabbricazione dei prodotti la cui formulazione o applicazione risulti in qualsiasi modo discriminatoria rispetto ai prodotti nazionali e comporti maggiori restrizioni agli scambi di quanto non sia necessario per conseguire un obiettivo legittimo,
- tempi di sdoganamento eccessivamente lunghi oppure procedure doganali non trasparenti, eccessivamente complesse o costose, compresi i requisiti in materia di ispezioni che abbiano effetti indebitamente restrittivi sulle importazioni,
- sovvenzioni che arrechino un pregiudizio all'industria dei prodotti tessili e dell'abbigliamento dell'altra parte.

Al fine di agevolare il commercio legittimo, ferma restando la necessità di un controllo efficace, le Parti si impegnano a:

- collaborare e scambiare informazioni su questioni di reciproco interesse relative alla legislazione e alle procedure doganali, in particolare per risolvere tempestivamente eventuali problemi causati agli operatori dalle misure contemplate dal presente accordo,
- instaurare procedure efficaci, non discriminatorie e rapide che consentano di presentare ricorso contro i provvedimenti amministrativi, le sentenze e le decisioni delle amministrazioni doganali e degli altri enti in materia di importazione o esportazione delle merci,
- istituire un meccanismo appropriato che consenta alle amministrazioni doganali e agli operatori di consultarsi sulle normative e sulle procedure doganali,
- pubblicare, possibilmente per via elettronica, le nuove normative e le procedure generali nel settore doganale, nonché le relative modifiche, al più tardi al momento della loro entrata in vigore,
- collaborare alla definizione di un'impostazione comune per le questioni connesse alla valutazione in dogana, elaborando in particolare un «codice di buone pratiche» sui metodi di lavoro e gli aspetti operativi, sull'uso di indici indicativi o di riferimento, di una documentazione adeguata attestante l'accuratezza del valore in dogana nonché sul ricorso a garanzie.

Le parti stabiliscono che gli impegni contenuti nel presente verbale concordato non devono andare al di là degli impegni menzionati negli accordi dell'OMC né assoggettarle a norme o obblighi di portata superiore a questi ultimi, tenuto conto delle disposizioni che si applicano ai paesi in via di sviluppo con un basso livello di PNL pro capite.

ALLEGATO E

Altri impegni relativi all'accesso al mercato

1. Il Vietnam attua le seguenti misure necessarie a garantire un migliore accesso al mercato agli operatori della Comunità Europea nei settori sottoelencati diversi da quello dei tessili:

Trasporti marittimi

Il Vietnam decide che entro il 1° gennaio 2004 gli operatori marittimi dell'UE potranno, attraverso società di joint venture con partner vietnamiti — il cui capitale d'investimento versato da entrambe le parti venga negoziato tra di esse senza limitazioni per nessuna delle due — svolgere le seguenti attività di agenzia di trasporti marittimi:

- servizi di commercializzazione e di vendita relativi ai carichi trasportati,
- agire per conto dei proprietari dei carichi,
- fornitura di informazioni alle imprese,
- preparazione della documentazione relativa ai carichi trasportati,
- preparazione della documentazione relativa ai documenti doganali o altri documenti riguardanti l'origine e la natura delle merci trasportate,
- apertura di uffici di rappresentanza in Vietnam,
- fornitura di servizi di trasporto marittimo, compresi i servizi di cabotaggio necessari per poter fornire i servizi integrati con navi vietnamite.

Per quel che riguarda il trasporto multimodale, il Vietnam accetta di considerare favorevolmente tutte le richieste dell'UE di garantire agli operatori marittimi dell'Unione europea gli stessi diritti delle imprese dei paesi dell'ASEAN non appena entrerà in vigore il quadro ASEAN per il trasporto multimodale.

Licenze per intermediari di assicurazioni

Il Vietnam rilascerà immediatamente una licenza all'esercizio dell'attività a un intermediario di assicurazioni dell'UE.

Motociclette/scooter

Il Vietnam introdurrà entro il 1° gennaio 2004 un contingente tariffario per l'importazione ogni anno di un massimo di 3000 unità completamente montate (Completely Built Units - CBU) di motociclette o scooter originari dell'UE onde pervenire a una significativa riduzione dell'aliquota del dazio.

Vini e bevande spiritose

Il Vietnam ridurrà i dazi all'importazione sui vini e le bevande spiritose originari dell'UE all'80 % a partire dal 1° gennaio 2004 e al 70 % a partire dal 1° gennaio 2005.

2. Il Vietnam rispetta inoltre gli impegni precedentemente assunti nei seguenti settori:

Vini e bevande spiritose

Eliminazione dei prezzi minimi all'importazione per i vini e le bevande spiritose di origine UE.

Piastrelle in ceramica

Eliminazione dei prezzi minimi all'importazione e dei dazi aggiuntivi sulle importazioni di piastrelle in ceramica (onere supplementare del 10 %).

Prodotti farmaceutici

Progressiva eliminazione entro il 2006 dell'elenco delle molecole proibite (5 molecole all'anno).

3. *Aspetti di non discriminazione*

Il Vietnam conferma gli impegni espressi dal suo ministro degli Affari esteri in una lettera del 1° febbraio 2002 indirizzata al commissario Patten, e dal suo ministro del Commercio in una lettera del 10 ottobre 2000 indirizzata al commissario Lamy.

2. Lettera del governo della Repubblica socialista del Vietnam

Signor....,

Mi prego comunicare di aver ricevuto la Sua lettera del....., così redatta:

- «1. Mi prego fare riferimento ai negoziati svoltisi dal 12 al 15 febbraio 2003 tra le nostre rispettive delegazioni per la modifica dell'accordo sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam, siglato il 15 dicembre 1992 e applicato dal 1° gennaio 1993, modificato da ultimo dall'accordo in forma di scambio di lettere siglato il 31 marzo 2000 (in appresso denominato "l'accordo").
2. Al termine dei negoziati, si è deciso di modificare come segue le disposizioni dell'accordo:
- 2.1. L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

“Articolo 3

1. La Comunità accetta di aumentare, per ciascun anno di applicazione dell'accordo, i limiti quantitativi per i prodotti elencati nell'allegato II fino ai quantitativi ivi indicati. Gli aumenti verranno realizzati annualmente previa attuazione da parte del Vietnam degli obblighi previsti a norma dei paragrafi 3, 4, 8 e 10. I limiti quantitativi per il 2003 verranno aumentati fino ai livelli indicati nella colonna 4. Per il 2004 e 2005 si applicano i limiti quantitativi indicati nelle colonne 5 e 6.

Nell'assegnare i quantitativi destinati all'esportazione nella Comunità, il Vietnam s'impegna a garantire la parità di trattamento fra le imprese di proprietà, totalmente o in parte, di investitori comunitari e le imprese vietnamite.

2. Le esportazioni dei prodotti tessili elencati nell'allegato II sono soggette a un sistema di duplice controllo secondo le modalità specificate nel protocollo A.

3. Nel gestire i limiti quantitativi di cui al paragrafo 1, il Vietnam garantisce che l'industria tessile comunitaria benefici dell'utilizzo dei suddetti limiti.

Il Vietnam si impegna in particolare a riservare in via prioritaria alle imprese di tale industria il 30 % dei limiti quantitativi per un periodo di quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno. A tal fine, si deve tenere conto dei contratti conclusi con queste imprese nel periodo in questione e presentati alle autorità vietnamite nello stesso periodo.

4. Per agevolare l'applicazione di queste disposizioni, la Comunità sottopone entro il 31 ottobre di ogni anno alle autorità vietnamite competenti l'elenco delle imprese di produzione e di trasformazione interessate e i quantitativi di prodotti richiesti per ciascuna di esse. A tal fine, le imprese devono mettersi direttamente in contatto con gli organismi vietnamiti competenti durante il periodo specificato al paragrafo 3 onde verificare che detti quantitativi siano disponibili a titolo della riserva di cui al medesimo paragrafo.

Qualora l'importo concesso a titolo della riserva per l'industria non dovesse raggiungere il 30 % dei limiti quantitativi, il quantitativo rimanente di tale riserva può essere riattribuito ai livelli annui globali del contingente a decorrere dal 1° maggio di ogni anno.

5. Fatti salvi le disposizioni del presente accordo e i limiti quantitativi applicabili ai prodotti soggetti alle operazioni di cui all'articolo 4, la Comunità s'impegna a sospendere l'applicazione delle restrizioni quantitative attualmente in vigore per i prodotti contemplati dal presente accordo.

6. Le esportazioni dei prodotti di cui all'allegato IV dell'accordo a cui non si applicano limiti quantitativi sono soggette al sistema di duplice controllo di cui al paragrafo 2.

7. Qualora il Vietnam aderisca all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) prima del 1° gennaio 2005, l'accordo e i relativi allegati, come pure gli allegati C, D ed E dello scambio di lettere siglati il 15 febbraio 2003 saranno applicati in conformità degli accordi e delle norme dell'OMC e del protocollo sull'adesione del Vietnam all'OMC. Eventuali contingenti mantenuti prima dell'adesione del Vietnam all'OMC saranno notificati all'organo di controllo dei tessili istituito dall'accordo sui tessili e sull'abbigliamento (ATA) conformemente all'articolo 2 di detto accordo, insieme alle necessarie intese amministrative, affinché vengano approvati prima dell'adesione del Vietnam all'OMC, e progressivamente aboliti conformemente alle disposizioni dell'ATA e del protocollo sull'adesione del Vietnam all'OMC. Qualora il Vietnam aderisca all'OMC dopo il 1° gennaio 2005 ma prima dello scadere del presente accordo, gli accordi e le norme dell'OMC si applicano a decorrere dalla data di adesione del Vietnam all'OMC.

8. Il Vietnam non applicherà dazi all'importazione sui prodotti tessili e dell'abbigliamento originari dell'UE ad aliquote superiori a quelle indicate nell'allegato C dello scambio di lettere di cui al paragrafo 7.

9. Le parti decidono di astenersi dall'applicazione di qualsiasi misura non tariffaria contraria alle norme dell'OMC che possa ostacolare il commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento, come menzionato in un elenco non esaustivo di tali misure di cui all'allegato D dello scambio di lettere di cui al paragrafo 7.

10. Oltre agli impegni sottoscritti a norma dei paragrafi 3, 4, 8 e 9, il Vietnam si impegna ad adottare i provvedimenti descritti nell'allegato E dello scambio di lettere di cui al paragrafo 7.

11. Nei termini che dovranno essere concordati tra il Vietnam e la Turchia, e sulla base di un aumento dei contingenti applicati dalla Turchia nei confronti del Vietnam, il Vietnam accetta di estendere ai prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Turchia il trattamento riservato ai prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Comunità europea.

12. Le parti decidono che la Comunità europea conserva, per una durata massima non superiore alla durata dell'ATA nell'ipotesi che il Vietnam aderisca all'OMC, il diritto di ripristinare il regime contingentale ai livelli indicati nell'allegato II, colonna 3, qualora il Vietnam venga meno a uno qualsiasi degli obblighi previsti dai paragrafi 3, 4, 8, 9 e 10. Qualora l'inosservanza di tali obblighi si verifichi negli anni 2004 o 2005, ai suddetti livelli verrà applicato un tasso di incremento annuo del 3 %. Le parti decidono che il Vietnam conserva il diritto di sospendere l'attuazione degli impegni assunti a norma dei paragrafi 3, 4, 8, 9 e 10 qualora la Comunità europea venga meno a uno qualsiasi degli obblighi previsti dai paragrafi 1 e 9. Esse decidono inoltre di consultarsi a norma del paragrafo 13 prima di esercitare tale diritto.

13. Le parti concordano che l'equilibrio del presente accordo, costituito da tutta una serie di concessioni reciproche e decise liberamente, dipende dalla piena e scrupolosa applicazione di tutte le disposizioni dell'accordo stesso. Le parti decidono quindi di consultarsi periodicamente per garantire la corretta applicazione del presente accordo, come pure di consultarsi, su richiesta di una di esse, su qualsiasi aspetto dello stesso.

Qualora una delle parti intenda esercitare il diritto previsto dal paragrafo 12, essa fornisce per iscritto all'altra parte informazioni dettagliate sulla presunta inosservanza degli obblighi. Salvo diverso accordo tra le parti, si tengono consultazioni onde ovviare all'inadempienza in questione entro 30 giorni dalla comunicazione scritta. Qualora le parti non riescano a concordare una soluzione adeguata entro 30 giorni dall'avvio delle consultazioni, ciascuna delle parti ha il diritto di procedere in conformità del paragrafo 12."

2.2. L'articolo 19 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine. Esso si applica fino al 31 dicembre 2005."

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le parti sono disposte ad avviare ulteriori negoziati a partire dal 1° gennaio 2004 allo scopo di migliorare l'accesso ai rispettivi mercati."

- 2.3. L'allegato I dell'accordo è sostituito dal testo di cui all'allegato A della presente lettera.
- 2.4. L'allegato II dell'accordo è sostituito dal testo di cui all'allegato B della presente lettera.
- 2.5. Al protocollo sulla riserva per l'industria annesso all'accordo è aggiunto il seguente testo:

“Le autorità vietnamite forniscono alla Comunità europea l'elenco delle imprese comunitarie che usufruiscono della riserva per l'industria, completo dei quantitativi e delle categorie per cui sono state rilasciate le licenze.”
- 2.6. Sono abrogati gli articoli 4 e 5 del protocollo d'intesa annesso all'accordo e i tre allegati di detto protocollo.
3. La prego di confermarLe che la Repubblica socialista del Vietnam accetta queste modifiche. In caso affermativo, la presente lettera e i relativi allegati, unitamente alla Sua conferma per iscritto, costituiranno un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam. L'accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam si saranno notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle necessarie procedure. Nel frattempo, le modifiche dell'accordo saranno applicate in via provvisoria a decorrere dal 15 aprile 2003, fatta salva la necessaria reciprocità.»

Mi pregio confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto della Sua lettera.

Voglia gradire, Signor..., i sensi della mia più alta considerazione.

Per il governo della Repubblica socialista del Vietnam

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 13 giugno 2003****relativa alla modifica dell'allegato 12 dell'istruzione consolare comune e dell'allegato 14 a del manuale comune relativamente ai diritti per i visti**

(2003/454/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esame delle domande di visto ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 790/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esecuzione dei controlli e della sorveglianza alla frontiera ⁽²⁾,

vista l'iniziativa della Repubblica ellenica,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2002/44/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001 che modifica la parte VII e l'allegato 12 dell'istruzione consolare comune nonché l'allegato 14 a del manuale comune ⁽³⁾, ha stabilito che i diritti da riscuotere nell'ambito di una domanda di visto corrispondono alle spese amministrative sostenute. È opportuno modificare di conseguenza l'istruzione consolare comune e il manuale comune.
- (2) L'importo da riscuotere dovrebbe essere rivisto ad intervalli regolari.
- (3) In conformità degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione e non è da essa vincolata né soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della parte terza, titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 5 del suddetto protocollo, entro un periodo di sei mesi dall'adozione della presente decisione da parte del Consiglio, se intende recepirlo o meno nel suo diritto interno.
- (4) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen nel senso dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽⁴⁾ che riguarda il settore di cui all'articolo 1, lettera A della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di detto accordo ⁽⁵⁾.
- (5) La presente decisione costituisce uno sviluppo di disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, in conformità della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 19 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen ⁽⁶⁾. Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato e non è soggetto alla sua applicazione.
- (6) La presente decisione costituisce uno sviluppo di disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, in conformità della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen ⁽⁷⁾. L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata e non è soggetta alla sua applicazione.

⁽¹⁾ GU L 116 del 26.4.2001, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 116 del 26.4.2001, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 20 del 23.1.2002, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

⁽⁶⁾ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

⁽⁷⁾ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

- (7) La presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La tabella dell'allegato 12 dell'istruzione consolare comune e la tabella dell'allegato 14 a del manuale comune sono sostituite dalla seguente tabella:

«Diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento della domanda di visto»

Tipo di visto	Diritti da riscuotere (in euro)
Transito aeroportuale (tipo A)	35
Transito (tipo B)	35
Breve durata (1-90 giorni) (tipo C)	35
Ingressi molteplici, validità 1-5 anni (tipo C)	35
Validità territoriale limitata (tipo B e C)	35
Rilasciato in frontiera (tipi B e C)	35 Questo visto può essere rilasciato gratuitamente.
Visto collettivo, (tipi A, B e C)	35 + 1 per persona
Visto nazionale per soggiorni di lunga durata (tipo D)	Importo fissato dagli Stati membri, eventualmente gratuitamente
Visto nazionale per soggiorni di lunga durata valido contemporaneamente come visto di breve durata (tipo D + C)	Importo fissato dagli Stati membri, eventualmente gratuitamente»

Articolo 2

La presente decisione si applica al più tardi a decorrere dal 1° luglio 2005.

Gli Stati membri possono applicare la presente decisione anteriormente al 1° luglio 2005, purché notifichino al segretariato generale del Consiglio la data a decorrere dalla quale sono in grado di farlo.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. PAPANDREOU

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2003

che adegua i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° agosto, 1° settembre, 1° ottobre, 1° novembre e 1° dicembre 2002 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi

(2003/455/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ⁽¹⁾ e modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2265/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, secondo comma, dell'allegato X,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE, Euratom) n. 101/2003 del Consiglio ⁽³⁾, sono stati fissati, in applicazione dell'articolo 13, primo comma, dell'allegato X dello statuto, i coefficienti correttivi applicabili con effetto dal 1° luglio 2002 alle retribuzioni pagate ai funzionari in servizio nei paesi terzi nella moneta del paese in cui prestano servizio.
- (2) Nel corso degli ultimi mesi la Commissione ha proceduto a diversi adeguamenti di detti coefficienti correttivi ⁽⁴⁾, conformemente all'articolo 13, secondo comma, dell'allegato X dello statuto.
- (3) È opportuno adeguare, con effetto dal 1° agosto, 1° settembre, 1° ottobre, 1° novembre e 1° dicembre 2002, taluni di detti coefficienti correttivi, in quanto dai dati statistici in possesso della Commissione la variazione del costo della vita, misurata sulla base del coefficiente

correttore e del tasso di cambio corrispondente, è risultata in taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data in cui detti coefficienti sono stati da ultimo fissati o adeguati,

DECIDE:

Articolo unico

Con efficacia dal 1° agosto, 1° settembre, 1° ottobre, 1° novembre e 1° dicembre 2002, i coefficienti correttivi, applicabili alle retribuzioni dei funzionari con sede di servizio nei paesi terzi corrisposte nella moneta del paese in cui prestano servizio, sono adeguati come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per il mese che precede le date di cui al primo comma.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2003.

Per la Commissione

Christopher PATTEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 347 del 20.12.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 16 del 22.1.2003, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 321 del 26.11.2002, pag. 45.

ALLEGATO

SEDI DI SERVIZIO	Coefficienti correttori agosto 2002
Isole Salomone	80,3
Zimbabwe	142,3

SEDI DI SERVIZIO	Coefficienti correttori settembre 2002
Angola	108,7
Congo (ex Zaire)	144,1
Isole Salomone	80,3
Libano	110,9
Uruguay	61,6
Venezuela	77,8
Zimbabwe	148,5

SEDI DI SERVIZIO	Coefficienti correttori ottobre 2002
Paraguay	64,4
Zimbabwe	160,5

SEDI DI SERVIZIO	Coefficienti correttori novembre 2002
Angola	108,9
Botswana	60,5
Congo (ex Zaire)	152,3
Gambia	51,0
Papua Nuova Guinea	64,7
Turchia	78,3
Uruguay	62,2
Zimbabwe	170,5

SEDI DI SERVIZIO	Coefficienti correttori dicembre 2002
Argentina	58,2
Brasile	50,6
Congo	108,4
Haiti	77,9
Nigeria	88,2
Paraguay	65,0
Romania	55,0
Venezuela	75,0
Zimbabwe	184,7

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 2003

recante deroga alla decisione 98/235/CE relativa al funzionamento dei comitati consultivi nel settore della politica agricola comune

(2003/456/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 98/235/CE della Commissione, dell'11 marzo 1998, relativa al funzionamento dei comitati consultivi nel settore della politica agricola comune ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 98/235/CE i membri dei comitati sono nominati per cinque anni. Il loro mandato è rinnovabile e, in determinati casi, essi possono essere sostituiti.
- (2) Questo periodo di cinque anni scade il 4 ottobre 2003 per i membri nominati nel 1998 e più tardi per i membri sostitutivi nominati nel frattempo.
- (3) Al vertice di Copenaghen è stato concordato con i paesi candidati che l'adesione dei dieci nuovi Stati membri poteva essere conclusa e deve aver luogo il 1° maggio 2004.
- (4) Le organizzazioni dei paesi candidati partecipano sempre di più alle organizzazioni costituite a livello dell'Unione europea che rappresentano la società civile e gli interlocutori sociali in seno ai comitati consultivi e ai gruppi permanenti nel settore agricolo.

(5) Dopo l'adesione, la rappresentazione delle organizzazioni socioeconomiche dei nuovi Stati membri dovrebbe essere garantita all'interno della struttura consultiva per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.

(6) Il mandato dei membri attuali in questi comitati deve quindi concludersi il 30 aprile 2004,

DECIDE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 98/235/CE, il mandato dei membri dei comitati consultivi nel settore della politica agricola comune termina il 30 aprile 2004.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 88 del 24.3.1998, pag. 59.